SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

78° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 4
2ª - Giustizia ..... » 10
4ª - Difesa ..... » 16
6ª - Finanze e tesoro ..... » 22
7ª - Istruzione ..... » 26
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 28
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... » 34
10ª - Industria ..... » 38
11ª - Lavoro ..... » 44
12ª - Igiene e sanità ..... » 51
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... » 56

Giunta

Elezioni ..... *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno ..... *Pag.* 60

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 63
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 64
6ª - Finanze e tesoro - Pareri ..... » 72
7ª - Istruzione - Pareri ..... » 73
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri ..... » 73
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..... » 73
11ª - Lavoro - Pareri ..... » 73

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 75

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 15.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Sicilia

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 4 dicembre 1987.

Il senatore Pollice, relatore per la Regione Sicilia, riferisce sul contenuto dei documenti acquisiti dalla Giunta in ordine alla elezione del senatore Perricone.

Illustra, altresì, le informazioni fornite dal senatore Perricone nel corso dell'incontro, avventuto in data 9 dicembre 1987, con il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno per la verifica dei poteri, composto dal relatore, senatore Pollice, e dai senatori De Cinque e Garofalo.

Si apre quindi il dibattito, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori Casoli, Filetti, Gallo, Di Lembo, Lombardi, Pinto, Garofalo, Covi, Pollice ed il Presidente. Al termine del dibattito la Giunta decide di acquisire nuovi documenti e di invitare il senatore Perricone a presentare ulteriori chiarimenti.

In relazione a quanto deliberato dalla Giunta nella seduta del 18 novembre 1987, il senatore Pollice espone, quindi, taluni problemi giuridico-procedurali attinenti alla situazione elettorale della Regione Sicilia.

Dopo l'intervento del Presidente, la Giunta unanime conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei risultati elettorali della Regione Sicilia, onde consentire un'approfondita riflessione sugli elementi informativi forniti nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cattanei ed il sottosegretario di Stato per l'interno, Postal.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Elia informa che nel corso della riunione dei Capigruppo di ieri si è stabilito che la Commissione continui in sede referente l'esame congiunto dei disegni di legge concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e lo concluda con celerità, rendendone possibile l'inizio della discussione in Assemblea nella seduta di domani.

IN SEDE REFERENTE

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia» (437), d'iniziativa del senatore Pollice

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato» (560), d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri

«Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» (632), d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato» (780), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

(Seguito e sospensione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente comunica che il Presidente del governo regionale siciliano ha inviato un telegramma nel quale, tra l'altro, si sollecita la ricomposizione della Commissione «antimafia».

Il relatore Guizzi ribadisce il proprio orientamento favorevole ad accogliere nelle sue linee essenziali il disegno di legge già approvato dalla Camera, introducendovi alcuni correttivi, miranti ad attribuire alla Commissione i maggiori poteri previsti dagli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore Pasquino si chiede se ragioni di celerità siano sufficienti a giustificare la scelta di privilegiare il testo già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, e che prevede la costituzione di una Commissione parlamentare largamento assimilabile, quanto a struttura e compiti, alla cosiddetta Commissione antimafia, della quale è stato membro e sulla quale esprime forti critiche. I poteri ed i compiti attribuiti a quella Commissione, a suo giudizio largamente insufficienti, ne hanno infatti reso l'operato assai insoddisfacente. Il disegno di legge n. 437, di iniziativa del senatore Pollice, gli pare invece contenere la maggior parte dei correttivi atti a fare della Commissione un organismo dotato di reali poteri e non la sede di un dibattito di carattere culturale sul fenomeno mafioso.

Il senatore Pollice rileva che il disegno di legge di cui è firmatario è stato stilato sulla base dell'esperienza maturata in sede di Commissione «antimafia»: esperienza nel corso della quale ha avuto occasione di verificare l'insufficienza e la scarsa utilità delle funzioni attribuita alla Commissione dalla legge istitutiva, come ha esplicitato, del resto, nella sua relazione di minoranza al documento conclusivo. Anche i gravi avvenimenti degli ultimi giorni gli sembrano peraltro sollecitare l'istituzione di una Commissione di inchiesta, dotata di tutti i poteri ad essa connaturati ed in grado di soddisfare le stesse richieste che provengono dai rappresentanti della Regione.

Concorda con i precedenti relatori il senatore Strik Lievers, il quale osserva che, ove

l'esigenza di tempestività portasse a licenziare senza modifiche il testo già approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, si rischierebbe di dare al paese un segnale di impotenza, in un momento nel quale appare piuttosto opportuno rispondere alla recrudescenza del fenomeno mafioso con l'istituzione di un organismo, quale la Commissione di inchiesta, dotato degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Il senatore Vitalone, nel ribadire la necessità che il Parlamento provveda in tempi rapidi a colmare l'attuale grave lacuna istituzionale, si associa alle considerazioni svolte dai precedenti oratori, circa l'opportunità di riesaminare i poteri della Commissione, in modo da renderla un effettivo strumento di lotta alla mafia. Propone pertanto di procedere alla costituzione di una Sottocommissione, col compito di elaborare, tenendo conto del dibattito fin qui svolto, un testo concordato.

Il senatore Pontone rileva che nel disegno di legge presentato dal suo Gruppo si prevede l'istituzione di un organismo parlamentare di inchiesta, proprio nella consapevolezza della insufficienza di quello di semplice indagine. È anche favorevole alla costituzione di una apposita Sottocommissione.

Ribadisce l'esigenza di tempestività il senatore Maffioletti, il quale mette in guardia da intenti perfezionistici che rischierebbero di sortire effetti sostanzialmente dilatori. Concordando con la proposta avanzata dal relatore, gli appare pertanto preferibile utilizzare come testo base il disegno di legge già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, apportandovi correttivi tendenti ad acrescerne i poteri. Dissente invece dall'ipotesi, contenuta nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Pollice, di riconoscere carattere permanente alla Commissione, convinto che ciò indurrebbe per contro effetti di appiattimento, risultando pertanto incompatibile con la stessa filosofia delle «connessioni» proprie del fenomeno mafioso.

Il senatore Pisanò, nel sottolineare l'inutilità dell'attribuzione alla Commissione di poteri di arresto, che egli giudica, anche sulla base dell'esperienza condotta in sede di Commissione di indagine sulla loggia massonica P2, un'arma spuntata, segnala l'esigenza che alle sedute della Commissione venga offerto il massimo di pubblicità, sembrandogli quest'ultimo strumento l'unico in grado di rappresentare un effettivo deterrente alla mafia.

Il senatore Gualtieri rileva piuttosto l'opportunità di attribuire alla Commissione la possibilità di decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i componenti siano vincolati dal segreto. Concorda con la proposta di prendere come base il testo licenziato dalla Camera e di apportare ad esso i necessari correttivi.

La Commissione conferisce pertanto mandato al relatore di predisporre, con l'ausilio di una Sottocommissione non formalmente costituita, un nuovo testo, assumendo come base il disegno di legge n. 632, da sottoporre all'esame della Commissione nella stessa seduta odierna.

Il seguito dell'eame è quindi rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (162)**, d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (226)**, d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (565)**, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (646)**, d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (680)**, d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **«Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» (716)**, d'iniziativa del senatore Pollice

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio dopo le presentazione, da parte del relatore, di un emendamen-

to sostitutivo dell'articolo 15. Tale proposta emendativa stabilisce che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale in esame, può archiviare gli atti dei procedimenti pendenti con deliberazione motivata adottata con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti, quando riconoscano manifestamente infondata la notizia di reato. In caso contrario, la Commissione, che può svolgere le sue indagini con i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, rimette gli atti all'Assemblea affinchè essa si pronunci secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

Il senatore Maffioletti rileva, in primo luogo, che la concessione alla Commissioe d'inchiesta dei poteri istruttori previsti dall'articolo 82 della Costituzione mal si concilia con i limitati poteri d'indagine che il testo in esame assegna al Collegio di cui all'articolo 7.

A suo parere, apparirebbe altresì preferibile stabilire che, ove la Commissioe non decidesse con la maggioranza dei sette decimi, gli atti venissero rimessi all'Autorità giudiziaria affinchè l'*iter* del procedimento prosegua secondo le norme ordinaria previste dal disegno di legge costituzionale; il Gruppo comunista del resto - egli ricorda - aveva dichiarato in precedenza la sua preferenza per una formula che imponesse *tout court* alla Commissione inquirente di rimettere all'Autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti pendenti alla data in vigore della nuova normativa.

Il senatore Strik Lievers concorda con tale impostazione.

Il Presidente fa presente che la scelta di attribuire alla Commissione inquirente un potere di deliberazione in ordine alla eventuale manifesta infondatezza della *notitia criminis* rispetto a procedimenti per i quali ha già svolto una serie di indagini, risponde ad un principio di economia degli atti.

Il senatore Mazzola, nel concordare con l'osservazione del Presidente, fa presente che la formulazione proposta dal senatore Maffioletti appare giustificata in quanto il potere di archiviazione riconosciuto alla Commissione inquirente dal primo comma del testo proposto dal relatore, appare simile a quello riconosciuto al pubblico ministero e, di conseguenza, appare logico che, ove non sia riconosciuta la manifesta infondatezza della *notitia criminis*, gli atti vengano rimessi al Collegio d'indagine.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano il relatore ed i senatori Gualtieri, Mazzola, Maffioletti e Pasquino, il relatore riformula l'emendamento, che, posto ai voti risulta così approvato:

«Art. 15.

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della seguente legge costituzioale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa può archiviare gli atti dei procedimenti pendenti alla data predetta, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti, quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato.

2. In altro caso, la Commissione parlamentare trasmette gli atti dei procedimenti pendenti al procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6 perchè abbiano applicazione».

Accolto senza modifiche l'articolo 16, la Commissione procede al coordinamento formale del testo approvato.

All'articolo 1, il relatore propone di sostituire, al nuovo testo dell'articolo 96 della Costituzione, la parola «deliberazione» con l'altra «autorizzazione»: ciò al fine di armonizzare il testo dell'articolo 96 con le disposizioni successivamente approvate.

Il senatore Maffioletti si dichiara contrario a tale proposta, in quanto ritiene ingiustificato l'uso del termine «autorizzazione» nel momento in cui si riconosce al giudice la piena giurisdizione sui reati ministeriali.

Il relatore propone quindi di accantonare tale questione e di passare alle proposte di coordinamento riferite all'articolo 3.

Su proposta del Presidente, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, (articolo 3 del testo base) le parole «la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è deliberata» sono sostituite dalle altre «la deliberazione sulla messa in stato

d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata».

Su proposta del relatore la formulazione «Comitato formato dai componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta per le autorizzazioni, richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, della Camera dei deputati» è sostituita con l'altra «Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti».

Si passa poi alle proposte di coordinamento all'articolo 4, per il quale il relatore propone il seguente testo, che, posto ai voti, è approvato:

«Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato».

Si passa poi all'esame di un emendamento del relatore volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4. L'emendamento, posto ai voti, è approvato, nel seguente nuovo testo:

«Art. 4-*bis*

1. La deliberazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono i soggetti nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se essi appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere».

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento all'articolo 5.

Dopo un breve dibattito, in cui il Presidente formula personali riserve sull'opportunità di qualificare come «richieste» le conclusioni che il Procuratore della Repubblica trasmette entro trenta giorni, il testo proposto dal relatore è approvato nella seguente formulazione in cui risulta assorbito il primo comma dell'articolo 10-*bis* precedentemente approvato.

«Art. 5

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio.

2. Il Procuratore della Repubblica, entro il termine di trenta giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui all'articolo 6, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare le memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

È poi approvata una proposta di coordinamento all'articolo 7 che accorpa in un unico comma i commi 1 e 2, e sostituisce il comma 3 col seguente:

"2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, nello stesso modo, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti».

È inoltre approvata una proposta di coordinamento del relatore all'articolo 9 che, nell'armonizzare tale norma con l'articolo 4-*bis*, stabilisce anche che il termine per l'archiviazione disposta dal Collegio è lo stesso termine di 90 giorni previsto per la trasmissione al Procuratore della Repubblica degli atti con relazione motivata per la loro remissione al Presidente della Camera competente.

La Commissione accoglie altresì una proposta di coordinamento all'articolo 9-*bis* che assorbe in tale norma le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-*bis* e dall'articolo 10-*ter*, precedentemente approvati nonchè proposte di coordinamento formale agli articoli 10 e 11.

Dopo un breve dibattito, il relatore accoglie la proposta del senatore Maffioletti di non modificare il testo già approvato dell'articolo

1, sostitutivo dell'articolo 96 della Costituzione e pertanto si conclude anche l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.

Si passa alle dichiarazioni di voto. Il senatore Strik Lievers, pur riconoscendo che il testo proposto dalla Commissione è sicuramente migliorato rispetto a quello base, annuncia il voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista, soprattutto in quanto esso introduce nel sistema normativo una sorta di scriminante per la «ragion di Stato».

Anche il senatore Pontone annuncia il voto contrario del Gruppo del MSI - Destra nazionale ad un disegno di legge costituzionale che, a suo parere, perpetua la disuguaglianza di fronte alla legge penale tra i politici ed i singoli cittadini.

Il senatore Guizzi annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, rilevando che il testo approvato, notevolmente migliore di quello base, contempera in maniera soddisfacente il principio dell'attribuzione al giudice ordinario della competenza per i reati ministeriali, con quello della tutela della funzione di Governo.

Il senatore Mazzola, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, sottolinea, in particolare, la soddisfacente formulazione adottata per le esimenti di cui al comma 3 dell'articolo 9-*bis*.

Il senatore Riz, pur lodando l'impegno dimostrato dalla Commissione, annuncia il suo voto contrario per le motivazioni già espresse nel corso del dibattito.

Il senatore Maffioletti annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista sottolineando il contributo che la sua parte politica, attenta soprattutto all'obiettivo di rispondere in maniera soddifacente alle indicazioni emesse dal voto referendario, ha inteso offrire.

Il senatore Gualtieri, rivolto un apprezzamento al Presidente ed al relatore per l'appassionato impegno profuso ricorda che il Gruppo repubblicano, fin dalla scorsa legislatura, aveva presentato un disegno di legge costituzionale completamente diverso e diretto a ridurre al minimo «filtri» di carattere politico. Egli ritiene tuttavia che il testo in votazione rappresenti un punto soddisfacente di mediazione fra le diverse esigenze in gioco e, pertanto, annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore Vitalone ricorda che in Commissione giustizia erano state formulate svariate riserve in ordine ai disegni di legge che riproducevano il testo approvato in prima deliberazione nella passata legislatura da entrambi i rami del Parlamento. Il testo in votazione, a suo parere, pur non esente da critiche, rapresenta un notevolissimo passo in avanti. Con l'occasione ringrazia l'Ufficio di segreteria della Commissione per l'attività svolta in modo particolarmente attento e spesso senza limite di orario.

Il sottosegretario di Stato Cattanei, nell'esprimere il suo aprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione, annuncia che il Ministro di grazia e giustizia presenterà la prossima settimana una proposta relativa alle norme procedurali per il funzionamento della Commissione inquirente durante il regime transitorio. Nell'elaborazione di tali norme, si terrà anche conto delle indicazioni che emergeranno dal prossimo dibattito in Assemblea.

Il testo posto ai voti, è quindi approvato nel suo complesso.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Guzzetti di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge nn. 226 e 565 (identici fra loro), nel testo approvato dalla Commissione proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 162, 646, 680 e 716.

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia» (437), d'iniziativa del senatore Pollice

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato» (560), d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri

«Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» (632), d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato» (780), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione riprende l'esame, precedentemente sospeso, dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato predisposto dal relatore congiuntamente ai senatori Mazzola, Pollice, Pisanò, Vitalone e sottoscritto anche dai senatori Gualtieri, Pasquino, Strik Lievers, Pontone e Cossutta.

Senza discussione è approvata la modifica alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 che aggiunge alle parole «d'iniziativa dello Stato» le altre «e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria».

L'articolo 2 è accolto senza modifiche.

Senza discussione, risultano, poi, approvati i seguenti articoli:

«Articolo 2-*bis*

1. La Commissione procede all'indagine e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria a norma dell'articolo 92 della Costituzione.

2. Per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. La Commissione ha facoltà di emettere mandati di arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale».

«Articolo 2-*ter*

1. Alla Commissione non può opposto segreto per fatti comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensori e parti processuali nell'ambito del mandato.

2. Non sono opponibili il segreto d'ufficio nè quello bancario».

Accogliendo una proposta del senatore Vitalone diretta a consentire alla Commissione di acquisire gli atti delle precedenti Commissioni parlamentari, il relatore modifica poi il testo dell'articolo 2-*quater* che viene approvato nella seguente formulazione:

«Articolo 2-*quater*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso».

La Commissione approva quindi il seguente articolo 2-*quinquis*:

Art. 2-*quinquies*.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Accolto quindi l'articolo 3 senza modifiche, la Commissione approva il seguente articolo 3-*bis*:

«Art. 3-*bis*.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Accolto quindi l'articolo 4 senza modifiche, la Commissione conferisce mandato al senatore Guizzi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 632, nel testo così modificato, proponendo in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 437, 560 e 780, ed invitandolo altresì a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVI

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli ed altri;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa dei senatori Covi ed altri;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa dei senatori Acone ed altri;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa dei senatori Onorato ed altri;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Prima di dare la parola al relatore per la replica, il Presidente invita il senatore Leone, impossibilitato a partecipare ai lavori nella scorsa seduta, a svolgere il suo intervento.

Il senatore Leone, precisato che fra le varie proposte presentate il suo favore va a quella del Gruppo repubblicano, esordisce definendo l'emananda disciplina come il risultato di un numero eccessivo di compromessi politici.

Passando ad esaminare le formulazioni adoperate nel testo della Camera dei deputati, reputa poco corretto l'uso eccessivo di aggettivi ed avverbi. Al riguardo, cita la «grave» violazione di legge, la negligenza «inescusabile» e il fatto che deve risultare «incontrastabilmente» dagli atti del provvedimento, di cui all'articolo 2.

Il senatore Leone invita, pertanto, la Commissione a tenere in debito conto l'inopportunità di introdurre norme legislative caratterizzate da improprietà linguistiche e, al riguardo, ricorda che il vigente codice penale fu sottoposto a suo tempo dal guardasigilli Rocco ad un preventivo esame del letterato Ugo Ojetti, al fine di rendere più corretto l'uso delle parole adoperate. Il relatore Gallo precisa che, a suo modo di vedere, Ugo Ojetti non va qualificato come letterato, ma come retore.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Leone sottolinea l'indeterminatezza che contraddistingue la triade «dolo-colpa grave-inadempimento del magistrato» e critica il carattere frammentario di questo intervento legislativo rispetto alla complessità del sistema vigente. Si dichiara altresì contrario alla configurazione che viene ad acquistare la responsabilità collegiale e all'estensione della normativa alle magistrature amministrative.

Conclude precisando al ministro Vassalli e al relatore Gallo che le sue critiche sono rivolte al testo, quale nato dai condizionamenti

politici, e non ai loro autorevole contributi ai lavori preparatori.

Il relatore ringrazia il senatore Leone per l'attestato di stima tributatogli e dichiara preliminarmente di aver recepito con favore la circostanza per cui l'impostazione di fondo di tutti gli interventi - con eccezione di quello del senatore Vitalone - si è inserita nella logica del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento al pur pregevole intervento del senatore Onorato, precisa che l'aver fatto rigoroso richiamo ai criteri costituzionali non può, quindi, dar luogo ad accuse di formalismo. Infatti, il riferirsi al dettato costituzionale, oltre ad essere doveroso, costituisce la via più agevole per integrare positivamente la volontà referendaria. La risposta del legislatore deve superare ogni disputa artificiosa alimentata prima della effettuazione del *referendum* e deve andare incontro, su un piano giuridico, politico e morale al bisogno ineludibile di certezza.

Il momento centrale nella valutazione di congruità della emananda disciplina è dato dalla conformità con l'articolo 28 della Costituzione, che contempla, tra l'altro, una responsabilità diretta del funzionario dello Stato – e quindi, anche del magistrato – secondo le leggi civili. Il senatore Gallo, richiamandosi alla dottrina, osserva che il risarcimento del danno va inteso come un aspetto particolare, come una *species* della fattispecie più ampia del momento sanzionatorio civile *ex* articolo 2034 codice civile. Detta disposizione ha qualificato l'ingiustizia del danno come frutto di un comportamento oggettivo. Ossia, il danno obiettivamente ingiusto si collega ad una sanzione che può non esaurirsi nel mero risarcimento del danno: cita, al riguardo, l'antico istituto dell'arresto per debiti.

La lettura attenta dell'articolo 28 della Costituzione evidenzia, pertanto, la circostanza per cui la responsabilità civile non si traduce solo nel risarcimento del danno, bensì può postulare anche una diversa ipotesi di obbligazioni.

Da tale premessa il suo consenso all'impostazione di fondo della legge. Il relatore Gallo argomenta quindi la rispondenza del testo anche con il principio dell'indipendenza ed autonomia della magistratura e con la previsione per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (articoli 101 e 104 della Costituzione).

Il principio dell'autonomia della magistratura va salvaguardato, e proprio con la previsione legislativa della responsabilità civile del magistrato si conferisce ad esso contenuto normativo e, quindi, effettività evitando che resti una mera enunciazione astratta.

Con riferimento all'articolato, dichiara di non voler presentare, al momento, proposte emendative, giacchè preferisce ascoltare preliminarmente l'intervento del Ministro; tuttavia, nella disamina degli articoli sottoporrà all'attenzione della Commissione alcuni interventi sul testo varato dalla Camera dei deputati.

In relazione all'articolo 1, comma 1, concorda con l'osservazione del senatore Di Lembo, secondo la quale il prevedere che le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alla magistratura indipendentemente dalle funzioni esercitate è espressione potenzialmente foriera di pericolosi equivoci. Infatti, si potrebbero capziosamente coinvolgere profili di responsabilità estranei all'esercizio della funzione giurisdizionale. Pertanto, auspica il ricorso ad una specificazione terminologica che circoscriva adeguatamente l'ambito di operatività di questa norma. Dal suo canto, ventila due ipotesi: quella di sopprimere l'inciso «indipendentemente dalle funzioni esercitate» ovvero quella di precisare le funzioni che qualificano la portata della disposizione.

Soffermandosi poi sul comma 2, relativo alla responsabilità dei componenti degli organi collegiali, il relatore Gallo riconosce la fondatezza del rilievo di chi ha suggerito una specificazione del contenuto della disposizione, non essendo sufficiente il richiamo alla tematica del concorso nell'illecito da parte di più persone. Infatti, la norma verrebbe a sancire un principio che non potrà trovare applicazione; ma a questa riflessione se ne accompagna un'altra: in effetti, essendo stata la categoria della responsabilità collegiale inserita nell'altro ramo del Parlamento, una sua cancellazione in questa sede potrebbe indurre a considerazioni fuorvianti. Come, ad esempio, che il legislatore abbia voluto abrogare l'istituto della responsabilità collegiale.

Infine, concludendo l'esame dell'articolo 1, conferma l'opportunità di non menzionare, fra i destinatari della normativa, i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero, giacchè la giurisprudenza è pacifica nell'includere costoro fra i soggetti che esercitano funzioni giudiziarie.

L'articolo 2, che qualifica il dolo e tipizza la colpa grave, risponde ad una delle idee-forza della società civile e della maggioranza referendaria: quella di regolamentare nel dettaglio i limiti della tutela della posizione giuridica dei cittadini.

Il relatore passa, quindi, a soffermarsi sul comma 3 che costituisce uno dei passaggi più delicati dell'intera legge, giacchè vi si prevede che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non dà luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto. Dichiara di non concordare con il senatore Lipari nella proposta volta a introdurre il concetto «interpretazione giuridica», perchè si tratterebbe di espressione troppo sfumata. Tuttavia, condividendo l'intento di specificare l'espressione usata dalla Camera e non potendo accogliere la soluzione del Governo – «interpretazione del diritto» –, suggerisce l'accoglimento di una formulazione ventilata dal senatore Battello: «interpretazione delle disposizioni».

Quella della tipizzazione della colpa grave è una scelta giusta, egli osserva, ma è opportuno apportare leggeri ritocchi alle espressioni usate.

Dichiara in proposito di associarsi alla proposta del senatore Corleone mirante ad introdurre l'espressione «disapplicazione della legge» e al suggerimento del senatore Leone volto a sopprimere la parola «grave» nella lettera *a*) di cui al comma 4.

L'articolo 3, relativo alla denegata giustizia, è stato oggetto di un duplice ordine di considerazioni, prospettate dal Gruppo comunista e dal Gruppo socialista. Mentre il senatore Battello si è fatto carico del bisogno di regolamentare i rapporti di questa disciplina con l'articolo 328, secondo comma del codice penale, perchè solo da questo raccordo emerge una valenza concreta dell'articolo 3 del testo, il senatore Acone ha evidenziato che il comportamento costitutivo del diniego è strutturalmente un comportamento doloso, giacchè la fattispecie si sostanzia solo dopo la preventiva messa in mora. Al riguardo, il relatore Gallo osserva che la norma va coniugata anche con l'articolo 2 del testo della Camera, relativo alla responsabilità civile per fatti costituenti reato.

Proseguendo nella sua replica, solleva il problema dell'introduzione di un termine, per quegli atti per i quali non è previsto, al fine di evitare la vanificazione dell'articolo 3. Suggerisce di introdurre l'espressione talora usata dal codice di rito «senza indugio» ovvero «senza ritardo». Il ricorrere a queste espressioni permetterebbe, inoltre, di non soffermarsi troppo sulla differenziazione fra termini ordinatori e perentori. Della circostanza per cui i termini ordinatori, in forza dell'articolo 2, acquisterebbero la natura di termine perentorio dichiara di non preoccuparsi, perchè uno degli scopi della legge consiste proprio nel porre un argine all'eccessiva discrezionalità dei termini processuali.

L'articolo 4, relativo alla competenza per il proponimento dell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, potrebbe essere oggetto di un ritocco tecnico, preferendo egli l'uso dell'espressione «domanda» in sostituzione di «azione».

Soffermandosi infine sul comma 3, il relatore Gallo auspica una specificazione della portata della parola «fatto».

Dell'articolo 5, relativo all'ammissibilità della domanda, rileva essere opportuna la previsione di un filtro, ma riconosce la fondatezza della esigenza di snellire il sistema delineato.

Con riferimento all'articolo 6, dichiara opportuna la previsione dell'intervento del magistrato nel giudizio, anche se il richiamo all'articolo 105 del codice di procedura civile può apparire superfluo. Tuttavia, reputa valida la conservazione del richiamo, stante la peculiarità e la novità dell'emananda disciplina.

Propone, però, relativamente al comma 1, il richiamo all'interesse del magistrato quale presupposto per intervenire. Sulla portata della disposizione la quale prevede che la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato in quello di rivalsa

e in quello disciplinare, si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Acone e Battello.

Il relatore Gallo, riferendosi all'azione di rivalsa (articolo 7) e alla previsione per cui i cittadini estranei alla magistratura rispondono solo in caso di dolo, rileva come la nozione di dolo non acquisti solo contorni penalistici, ma anche civilistici. Pur non disconoscendo del tutto la validità dell'osservazione del senatore Lipari, per cui si possono ravvisare sospetti di incostituzionalità per la diversità di trattamento fra componenti del medesimo collegio giudicante, dichiara che una corretta applicazione del criterio di ragionevolezza dell'articolo 3 della Costituzione, come configurato dalla Corte costituzionale, permette di superare ogni incertezza. Infatti, l'uguaglianza di trattamento deve presupporre un'uguaglianza di *status* giuridico e, pertanto, una differenziazione iniziale giustifica una differenziazione nell'applicazione della responsabilità civile fra i giudici togati e quelli laici.

Quanto all'articolo 8, che prevede il promovimento dell'azione di rivalsa da parte del Ministero del tesoro, precisa che avrebbe preferito che questa potestà fosse riconosciuta al Presidente del Consiglio dei Ministri. Con riferimento all'avvio dell'azione disciplinare di cui all'articolo 9, da parte del Procuratore generale della Cassazione e del Guardasigilli, dichiara essere corretta la differenziazione di posizione fra i due soggetti.

L'articolo 10, che pur non pone problemi in ordine alla composizione del Consiglio della Corte dei conti, merita un'attenzione particolare per quanto attiene al comma 6 che estende l'applicabilità a quest'organo della normativa di cui alla legge 186 del 1982 per l'analogo organo di autogoverno del Consiglio di Stato. Al fine di una più corretta ed inequivoca applicazione di detta normativa, il relatore prospetta la soluzione di aggiungere, al comma 1, all'espressione «fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti», anche l'altra «in via transitoria».

Dell'articolo 15, infine, ritiene corretta la eventuale soppressione del comma 1.

Concludendo auspica una sollecita approvazione della legge ma non esclude l'eventualità dell'istituzione di un comitato ristretto per l'esame preliminare dei passaggi più delicati del testo.

Il presidente Covi sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,50.

Il ministro Vassalli, premesso il proprio apprezzamento per l'opera del relatore il quale – nella analitica disamina del provvedimento che ha concluso la sua replica – ha già dato indicazioni circa possibili emendamenti, dichiara che la sua posizione è ispirata sia al rispetto, nei limiti del possibile, della volontà referendaria, sia alla necessità di emanare norme conformi al dettato costituzionale e che tengano conto, oltrechè degli orientamenti del Governo emersi in sede di Consiglio di ministri, anche del faticoso accordo politico cui si è giunti, presso l'altro ramo del Parlamento, sul testo in esame.

Soprattutto, osserva il Ministro, occorre tener conto delle scadenze imposte dalla entrata in vigore della abrogazione delle norme sottoposte al *referendum*.

Nel replicare quindi agli intervenuti nel dibattito, fa in primo luogo presente al senatore Onorato che al Ministero sono giunte, dal 1983 ad oggi, 28 domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura civile, più altre due domande di cui, per ora, è stata solo data notizia dalla stampa.

Quanto al problema degli estranei all'Amministrazione della giustizia che partecipano alla funzione giudiziaria, ricorda come il testo da lui elaborato prevedesse anche per costoro la responsabilità per colpa grave con l'unica eccezione – rispetto ai magistrati togati – del caso di disapplicazione di legge, in considerazione del fatto che non si tratta di giuristi.

Anche riguardo alla importante questione relativa alla formulazione dell'articolo 2, comma 3, il disegno di legge governativo adottava una dizione tale da venire incontro alle preoccupazioni di chi ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati rischi di svuotare in gran parte di contenuto il provvedimento.

Per quanto riguarda le numerose proposte di modifica preannunciate, il ministro Vassalli

si dichiara disponibile ad accettare quelle volte ad un miglioramento del testo mentre anticipa di non poter accedere, ad esempio, alla proposta di sopprimere il giudizio di ammissibilità o di eliminare ogni riferimento alla responsabilità dei membri degli organi collegiali. Si tratta di punti politici sui quali l'accordo raggiunto non dovrebbe essere posto in discussione.

È comunque molto positivo il fatto che il Senato, facendo tesoro dello sforzo compiuto presso l'altro ramo del Parlamento per unificare diversi testi d'iniziativa di diverse parti politiche, stia procedendo all'esame in un modo più ordinato ed, auspica, produttivo.

È in questo spirito che intende ringraziare tutti coloro i quali, come il presidente Covi, il senatore Imposimato, il senatore Macis, il senatore Lipari, il senatore Casoli, il senatore Battello, hanno soffermato la loro attenzione sulla necessità di apportare emendamenti senza stravolgere il senso del disegno di legge, ma anche coloro che, come il senatore Filetti ed il senatore Corleone, hanno avanzato più ampie riserve, con ricchezza di argomentazioni ed anche con polemica vivacità.

Il ministro Vassalli si sofferma quindi su una serie di problemi che possono ritenersi ancora aperti: in particolare sulla obbligatorietà dell'azione disciplinare una volta dichiarata l'ammissibilità di quella civile contro lo Stato per il risarcimento del danno; sulla proposta di eliminare l'appello nel giudizio di ammissibilità (proposta che ritiene impraticabile visto che si tratta di una garanzia a tutela della posizione del cittadino); sulla opportunità di discutere approfonditamente il comma 6 dell'articolo 10, così come sulla fissazione delle incompatibilità per i componenti di nomina esterna degli organi disciplinari della Corte dei conti e della magistratura militare.

Non può invece assolutamente accedere ad una ipotesi di limitazione ai soli casi di dolo della responsabilità civile dei vice pretori onorari: costoro sono infatti esperti giuristi e svolgono funzioni identiche a quelle dei magistrati togati; qualunque differenziazione si risolverebbe quindi in una lesione del principio di uguaglianza.

Indubbiamente, prosegue il ministro Vassalli raccogliendo un'osservazione del senatore Casoli, è vero che il disegno di legge n. 748 è ispirato al criterio di rendere difficile l'esercizio dell'azione di responsabilità: non si può negare che tale testo risenta degli orientamenti prevalenti nella magistratura, orientamenti che hanno influenzato non poco l'accordo politico fra i Gruppi.

Quanto alle osservazioni del presidente Covi in ordine ai procedimenti *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, fa presente che tale questione è già all'attenzione del Governo e che la previsione di sottoporre i provvedimenti d'urgenza del pretore ad un semplice reclamo rientra fra le misure anticipatrici del nuovo processo civile di cui ad un disegno di legge di imminente presentazione.

Per quanto attiene al coordinamento tra il capoverso dell'articolo 328 del codice penale ed il testo in esame, gli sembra che la questione possa superarsi in via interpretativa, vista l'inclusione, nel testo stesso, dell'articolo 12, che fa salva l'azione diretta contro il magistrato nelle ipotesi di reato. Si tratterà, al più, di provvedere ad un coordinamento di natura formale.

Replicando quindi al senatore Acone, il quale ha fra l'altro ben posto in luce come la norma sul diniego di giustizia possa risolversi in un arretramento anche rispetto all'articolo 55 del codice di procedura civile abrogato col *referendum*, rileva come siano fondate le preoccupazioni in ordine alla eccessiva latitudine della esclusione di responsabilità prevista dall'articolo 2, comma 3, ma sottolinea anche come questo sia uno di quei punti fermi sui quali sarebbe rischioso modificare il testo della Camera dei deputati.

Un altro punto delicato è costituito dall'articolo 6 il cui impianto dovrebbe tuttavia essere mantenuto anche se si potrebbe modificarlo in modo da prevedere che la sentenza pronunciata nel giudizio di responsabilità non faccia stato nel giudizio di rivalsa, salvo gli effetti dell'intervento volontario a norma dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, nè nel procedimento disciplinare.

Il ministro Vassalli preannuncia infine la presentazione di un emendamento all'articolo 11, volto a modificare il comma 2 – relativo alla composizione dell'organo di autogoverno della magistratura militare – prevedendo che

vi partecipi, in luogo del Primo presidente della Corte di cassazione, un Presidente di sezione della Corte stessa, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura su designazione del Primo presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Covi, considerato che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei magistrati nei giorni dal 2 al 5 febbraio, rileva l'opportunità di intensificare il ritmo delle sedute della Commissione.

Intervengono i senatori Lipari, Di Lembo, Battello, Acone e Corleone, il quale ritiene opportuno rimettere la questione ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza. Su tale proposta concorda la Commissione ed il Presidente dispone la convocazione dell'Ufficio di Presidenza nel pomeriggio di oggi alle ore 19.

La seduta termina alle ore 13,05.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

14ª Seduta

Presidenza del Vice presidente
DIPAOLA

indi del Presidente
GIACOMETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Gorgoni e Meoli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (768), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore Butini svolge la relazione sul disegno di legge, ricordando innanzi tutto l'*iter* parlamentare ed il contenuto del precedente decreto-legge che, già approvato dal Senato, è stato invece respinto dalla Camera dei deputati.

Successivamente, dopo aver illustrato analiticamente gli articoli 1 e 2 del provvedimento, evidenziando soprattutto le innovazioni ivi contenute (concernenti sia la previsione dell'applicabilità del codice penale militare di pace al personale impiegato nella missione nelle acque del Golfo Persico, sia la diversa quantificazione ed individuazione degli oneri finanziari conseguenti a tale missione, valutati in lire 51 miliardi per il 1987 ed in lire 97 miliardi per un periodo di sei mesi del 1988), propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul disegno di legge.

Segue il dibattito.

Il senatore Giacchè sottolinea preliminarmente che alla spesa di lire 51 miliardi prevista per il 1987 si aggiunge ora una ulteriore spesa di lire 97 miliardi per i primi sei mesi del 1988. Tale aumento dell'onere si pone in contraddizione con l'annunciato impegno del Governo a dar corso all'operazione di riduzione delle navi dal Golfo Persico nei prossimi giorni.

Egli coglie l'occazione per ribadire che i grandi obiettivi di questa missione, quale quello della tutela della libertà di navigazione, sono falliti, tant'è vero che oggi il numero delle navi in transito nel Golfo è assai minore di prima. Occorre piuttosto, come già rilevato in passato, insistere per una soluzione diplomatica del conflitto, previo l'immediato e completo ritiro delle nostre navi.

Il senatore Giacchè si chiede poi come mai il Ministro della difesa non abbia ancora adempiuto all'obbligo di riferire alle Commissioni dei due rami del Parlamento sulle previsioni di spesa della missione per il 1988, specificando esattamente le singole voci ed i relativi costi, così come chiesto da un ordine del giorno del senatore Fiori (accolto dal Governo) in occasione dell'esame del precedente decreto-legge in materia.

Circa le modalità del finanziamento, insiste sulla gravità della scelta dell'utilizzazione dell'accantonamento previsto per le servitù militari, dal quale vengono stornati 43.600 milioni. Su questo punto egli ricorda che il finanziamento della nuova regolamentazione delle servitù militari non compare nello stato di previsione per il 1988. Pertanto l'unica possibilità che rimaneva per assicurare la disponibilità dei necessari fondi era proprio quella di utilizzare le somme stanziate nello stato di previsione per il 1987. Tale possibilità, ora che da quell'accantonamento vengono detratti ben 43 miliardi, risulta compromessa.

Il senatore Giacchè illustra quindi due proposte di modifica del Gruppo comunista al testo del decreto legge. Il primo ha lo scopo di assicurare il ritiro completo delle navi impegnate nella missione entro il 31 gennaio 1988. Il secondo, di conseguenza, riduce a 70 miliardi complessivi la spesa per il finanziamento dell'intera missione, sia per il 1987 sia per il mese di gennaio del 1988.

Conclude, ricordando che, in realtà, le somme stanziate dal Governo non sono neppure sufficienti a finanziare gli effettivi costi della missione, in quanto ben più alte sono le spese derivanti dalla manutenzione dei mezzi impiegati e dal costo dei materiali di ricambio.

Il senatore Poli afferma innanzitutto che il prossimo ritiro, annunciato dal Governo, di una unità di supporto e di un cacciamine è una decisione conseguenziale all'esperienza acquisita sul posto: la nostra flotta, infatti, ha potuto giovarsi del supporto fornito dalle basi locali, e, inoltre, l'opera di sminamento delle acque può dirsi pressochè completata.

Sull'onere derivante dall'usura dei mezzi, lamentato dal senatore Giacchè, egli ritiene, che a fronte di questo costo vi sia però un notevole vantaggio sul piano addestrativo. D'altra parte, anche se i mezzi non venissero mai impiegati, dovrebbero comunque essere sempre sostituiti per obsolescenza e per esigenze di rinnovo tecnologico.

Sulla copertura finanziaria delle spese della missione, rileva che l'unico costo effettivamente verificato è rappresentato dai 51 miliardi stanziati per il 1987; i 97 miliardi previsti per i sei mesi del 1988, infatti, rappresentano solo un dato previsionale e non significano certo che il Governo intenda mantenere la flotta impegnata nel Golfo necessariamente per altri sei mesi.

Il senatore Boldrini, infine, chiede al Governo una complessiva valutazione politica sull'esperienza acquisita e sui risultati della missione navale e, in particolare, che riscontro essa abbia avuto sul piano internazionale e quali ripercussioni abbia prodotto sul conflitto Iran-Iraq. Il Governo deve inoltre, a suo avviso, rispondere anche sulle prospettive che si pongono oggi sul futuro di questa missione.

Conclusosi il dibattito, in sede di replica prende la parola il relatore Butini: sottolineato che alla luce dei risultati conseguiti l'esito della missione navale italiana può considerarsi più che positivo, fa presente che l'attuale riflessione da parte dei paesi europei e delle stesse due «super potenze», in ordine alla possibilità di costituire una forza multinazionale sotto l'egida dell'ONU a presidio della liberà di navigazione nelle acque internazionali del Golfo Persico, è già di per sè stessa un significativo indice della convinta esigenza di trovare comunque soluzioni che salvaguardino le norme di diritto internazionale e gli interessi economici di tutti quei paesi che intendono tutelare le vie dei vitali rifornimenti marittimi.

Nel ribadire quindi il suo giudizio positivo sulla decisione del Governo, avallata dal Parlamento, ritiene che il decreto-legge in esame costituisca un atto dovuto al quale sarebbe assurdo negare validità o fondatezza.

Quanto ai problemi della copertura finanziaria (sollevati dal senatore Giacchè), dopo aver osservato che per quanto riguarda il 1987 egli non può che rimettersi alle valutazioni compiute dal Governo nell'individuare i capitoli di bilancio su cui insistono i fondi necessari, fa presente che relativamente all'onere recato per il 1988 si tratta soltanto di una previsione di massima che non vuole assolutamente significare che la missione navale italiana dovrà necessariamente continuare sino al mese di giugno di tale anno.

Replica quindi il sottosegretario Gorgoni. Concordando con le considerazioni espresse dal relatore, preannuncia che nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea il Ministro della difesa fornirà una serie di indicazioni analitiche in ordine ai risultati della missione navale ed alla valutazione degli oneri finanziari. Egli tiene, del resto, sin d'ora a sottolineare che l'intervento italiano è stato positivamente considerato, come del resto viene riconosciuto dagli altri Governi europei, dai paesi moderati del Golfo Persico e dallo stesso Iran che non ha mai contestato la legittimità della nostra presenza nelle acque internazionali del Golfo.

Quanto ai rilievi formulati sulla copertura finanziaria, dopo aver ricordato che le mutate condizioni consentono oggi di ridurre di due unità (una nave appoggio ed un cacciamine) la squadra navale impegnata nella missione, tiene a precisare che, per quanto riguarda il 1987, la parziale imputazione della spesa all'accantonamento previsto in materia di servitù militari è resa possibile per l'evidente considerazione che tale accantonamento non avrebbe comunque potuto essere utilizzato entro quell'anno.

Conclude, quindi, invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

In sede di esame degli articoli del decreto-legge, risulta respinto (contrari il relatore ed il rappresentante del Governo) un emendamento dei senatori Giacchè e Boldrini al comma 1 dell'articolo 1, tendente a limitare il trattamento economico ed assicurativo spettante al personale sino al termine massimo del 31 gennaio 1988.

Passandosi al successivo articolo 2, il senatore Giacchè dà conto di un emendamento (di cui è firmatario unitamente al senatore Boldrini) volto a sostituire le previsioni di spesa ivi contenute con altre, complessivamente valutate in lire 70 miliardi, limitatamente al 31 gennaio 1988, all'uopo utilizzando 42 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807, 24 miliardi a carico delle somme di cui al capitolo 1832 e 4 miliardi a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1988.

Coglie poi l'occasione per far presente che il rappresentante del Governo di fatto non ha dato alcuna risposta razionale e convincente ai quesiti da lui sollevati e ribadisce che il mancato accantonamento nel disegno di legge finanziaria dei fondi necessari per varare la nuova regolamentazione delle servitù militari costituisce di per sè un preoccupante sintomo della volontà del Governo di non adoperarsi affinchè tale normativa (pendente alla Camera dei deputati) possa essere sollecitamente approvata.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Gorgoni, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, posto ai voti, risulta respinto.

Esaurito l'esame degli emendamenti, la Commissione dà mandato al senatore Butini di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto in esame (nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento), invitandolo a richiedere nella seduta pomeridiana di oggi l'autorizzazione alla relazione orale.

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (27), d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole ed altri

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania» (28), d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

«Petizione n. 30 attinente ai suddetti disegni di legge»

(Esame e rinvio)

Svolgendo una relazione unica sui due provvedimenti, il relatore Butini ricorda preliminarmente che il testo del disegno di legge n. 28 riproduce esattamente quello approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Egli ritiene, pertanto, che quest'ultimo debba essere considerato come testo base della discussione. Ne passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato: in particolare, l'articolo 1 intende estendere il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, già previsto dalla legge n. 434 del 1980, agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio (già internati militari in Germania) che siano in possesso dei requisiti per ottenere il distintivo d'onore di «volontario della libertà»; l'articolo 2 estende ulteriormente tale beneficio a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati che abbiano, dopo aver partecipato alla guerra partigiana, conseguito tale specifica qualifica, nonchè a coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito una promozione per meriti partigiani; il successivo articolo 3, infine, stabilisce, tra l'altro, la procedura necessaria per ottenere la promozione onorifica al grado superiore.

Il relatore sottolinea poi che, essendo attinente ai disegni di legge in esame, occorre procedere anche alla valutazione della petizione n. 30, volta a far sì che i benefici di cui si parla possano essere estesi anche ai militari non graduati. Su quest'ultimo problema egli si rimette alla valutazione della Commissione.

Il sottosegretario Meoli chiede che la Commissione non concluda l'esame dei provvedimenti, essendo intenzione del Ministro della difesa di presentare al più presto al Senato un disegno di legge organico sulla materia, al fine di razionalizzare la normativa e soprattutto di evitare possibili ingiustizie e discriminazioni fra le diverse categorie beneficiarie.

I senatori Poli e Boldrini sottolineano da parte loro l'urgenza di approvare i disegni di legge, sui quali nella scorsa legislatura in Senato si ebbe a registrare una opinione favorevole pressochè unanime.

Il relatore Butini richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di meglio chiarire il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 28, laddove la possibilità di richiedere il beneficio della promozione onorifica appare limitata, in caso di morte dell'interessato, ai soli eredi legittimi e non ai parenti, in linea retta o collaterale, ove essi non rivestano tale qualità di eredi.

Intervenendo nuovamente, il senatore Boldrini fa presente che su tale questione, nonchè sull'altra oggetto della petizione, sarebbe opportuno acquisire il parere delle Commissioni costituite per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.

Il sottosegretario Meoli ritiene che queste ultime perplessità giustifichino ulteriormente la richiesta da lui formulata di soprassedere ad un ulteriore esame in attesa della presentazione di un apposito disegno di legge governativo.

La Commissione concorda, quindi, sull'opportunità di un breve rinvio del seguito dell'esame e dà mandato al senatore Butini di prospettare l'emersa esigenza di approfondimento innanzi alla Assemblea ove i due disegni di legge – per i quali è già stata deliberata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento – dovessero risultare inseriti nel calendario dei lavori del Senato.

«Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati» (38), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri;

«Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati» (526)

(Esame e rinvio)

Svolgendo una relazione unica sui provvedimenti, il senatore Butini si sofferma preliminarmente a ricordare l'*iter* parlamentare dei disegni di legge nn. 1083 e 1490 presentati nella scorsa legislatura (il primo di iniziativa parlamentare e il secondo governativo) in materia di utilizzazione di aerei imbarcati da parte della Marina militare.

Egli ritiene utile, tra l'altro, ricordare che nel febbraio del 1985, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione affari costituzionali, il senatore Rastrelli aveva dichiarato che la Marina militare già disporrebbe, in base alle norme vigenti, della facoltà di attivare una aviazione navale.

A tal riguardo il relatore fa osservare che l'opinione in questione non deve ritenersi del tutto infondata, e, a conferma, dà lettura degli articoli 8, 9 e 10 del Regio decreto n. 645 del 1923, che regola a tutt'oggi la materia.

Rammentato, poi, che dopo un lungo dibattito, la Commissione difesa del Senato concluse l'esame dei due provvedimenti nel marzo del 1987, il relatore fa presente che, attualmente, l'Esercito già dispone di una aviazione leggera, le singole Forze armate utilizzano elicotteri e l'Aeronautica possiede aerei utilizzati anche per esigenze di protezione civile e di rilevamento cartografico. Il mezzo aereo, pertanto, è già largamente impiegato per le moderne occorrenze delle Forze armate. In questo quadro, l'aereo imbarcato deve quindi considerarsi soltanto un sistema d'arma che ha lo scopo di migliorare la capacità difensiva delle unità navali della Marina.

Venendo poi ai provvedimenti in esame, osserva che il disegno di legge del Governo, ripresentato nella attuale legislatura, non intende incrinare il ruolo predominante dell'Aeronautica militare nell'utilizzo del mezzo aereo, ma si limita a consentire alla Marina l'impiego della componente aerea per assicurare la propria «difesa di punto».

Passando all'esame delle varie problematiche connesse agli aerei imbarcati, il relatore Butini evidenzia anzitutto l'aspetto relativo al rapporto costo-efficacia. Il mantenimento in volo, in mare aperto, in prossimità di un gruppo navale, di aerei intercettori con base a terra è certo una operazione costosa ma altrettanto efficace. Il costo dipenderà dal consumo del carburante, dall'usura dei mezzi e soprattutto dal numero degli aerei impiegati.

L'aereo imbarcato ha invece tempi ridotti di intervento e può decollare soltanto quando si profila concretamente la minaccia all'unità navale. Tuttavia, almeno sino ad oggi, le prestazioni dei velivoli basati a terra (a decollo normale) risultano in linea di massima supe-

riori; anche se va sottolineata la competitività dell'aereo a decollo verticale o corto, essendo oggi non certo necessario il duello aereo classico, cioè «a vista».

Con la normativa in esame, si prevede che i velivoli faranno parte integrante della Marina, ferma restando all'Aereonautica la competenza organizzativa in materia di difesa aerea; e si precisa che ove i mezzi aerei della Marina militare venissero impiegati per concorrere alla difesa del territorio, essi rientrerebbero nella competenza organica dell'Aeronautica (i disegni di legge non si propongono certo – anzi occorre evitarlo – di creare una seconda aviazione).

È stabilito, inoltre, che tali aerei saranno normalmente pilotati dal personale della Marina militare, ma resta aperta la possibilità di impiego di piloti dell'Aeronautica.

Il relatore Butini ricorda poi che occorre farsi carico dell'esigenza di rendere più sicure le linee di comunicazione marittima, anche accrescendo le possibilità di autodifesa delle unità navali.

Egli prosegue soffermandosi sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria degli studi, della sperimentazione e dei collaudi: la spesa viene quantificata nel disegno di legge governativo in lire 2 miliardi, con utilizzazione all'uopo del capitolo 4031 del bilancio di previsione del Ministero della difesa (tale capitolo si riferisce, appunto, alle spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione e la manutenzione straordinaria dei mezzi, dei materiali e delle scorte relative ai settori indicati ed interessa, pertanto, anche la componente navale delle Forze armate).

Ugualmente, le spese per l'acquisizione dei mezzi aerei, conformemente ai programmi sui quali dovrà riferire il Ministro della difesa, graveranno sempre sul capitolo 4031, a far data dal 1990, utilizzando a quel momento la proiezione dello stanziamento ivi iscritto per l'anno 1988.

Circa gli aspetti produttivi e di mercato, il relatore ricorda che, già nella scorsa legislatura, vennero contestualmente avviate intese tra l'industria italiana e la Difesa, allo scopo di non escludere una partecipazione nazionale.

Quanto agli aspetti istituzionali, i programmi di ricerca e di approvvigionamento, nonchè quelli di sviluppo e di acquisizione di eventuali aerei a decollo corto o verticale, dovranno essere presentati al Parlamento (in tal senso il Governo aveva già assunto un preciso impegno nella seduta del 19 febbraio 1987).

Altro problema rilevante è quello dell'incidenza dell'aereo imbarcato sulla concezione «interforze». Tale problema può essere risolto o creando un «quarto polo», l'interforze appunto, o procedendo per integrazioni, cooperazioni e coordinamenti successivi. Il testo proposto dal Governo realizza senz'altro il migliore equilibrio possibile fra Marina e Aeronautica. Occorrerà certo verificare in futuro quanto e come si sia progredito nella concezione interforze, che va intesa comunque come metodo di lavoro e concezione strategica e non come quarto «polo».

Un ulteriore problema, di cui si è già tanto discusso, concerne la presunta incidenza della componente aerea imbarcata sul modello di difesa.

Al riguardo, il relatore ricorda che il libro bianco della Difesa del 1985 definisce la seconda missione interforze nella difesa a Sud e delle linee di comunicazione marittima. Le nostre forze aereonavali hanno nel Mediterraneo due compiti principali: in campo nazionale, mantenere aperte le linee di comunicazione, proteggere il traffico mercantile, difendere le zone costiere; in campo NATO, cooperare con le forze alleate per il conseguimento di una superiorità aeronavale locale.

Affrontando l'esame delle prospettive della seconda missione interforze, il libro bianco osserva che il supporto aereo è attualmente affidato all'Aeronautica, ma che è necessario prevedere anche un'aviazione di Marina da utilizzare in appoggio alle unità navali; e, a tal fine, considera l'utilizzo di aerei a decollo corto o verticale sull'incrociatore «Garibaldi».

Pertanto, se già il libro bianco del 1985 affrontava il problema dell'aviazione di Marina, non si può parlare (come sostenuto dai comunisti) di una modifica del modello di difesa. Non può condividersi, pertanto, l'opinione di chi ritiene che la possibilità di utilizzare aerei imbarcati modifichi la struttura delle Forze armate, comporti un rilevante

cambiamento dei moduli difensivi, o, addirittura, estenda l'area di competenza della Marina oltre i normali limiti e si muova, con ciò, verso una sorta di «neoimperialismo». L'aereo, in realtà, è solo un sistema d'arma, e quello imbarcato ha lo scopo della autodifesa e della deterrenza. D'altra parte, già in sede di discussione dei disegni di legge della passata legislatura, il Ministro della difesa ebbe modo di precisare che non si rischiava alcuna alterazione, nè sul piano della collaborazione interforze, nè su quello del modello di difesa.

Nel quadro della difesa a Sud, nel febbraio 1987 il ministro Spadolini denunciò gli obiettivi da perseguire al riguardo, chiarendo che la difesa in mare doveva essere integrata dalla presenza di aerei imbarcati, soprattutto nell'area mediterranea, notoriamente più esposta a rischi.

Il relatore conclude ribadendo che in questa fase il modello di difesa non può dirsi alterato dall'utilizzo di aerei imbarcati, che assolvono ad uno scopo esclusivamente difensivo e non contraddicono in alcun modo gli interessi della difesa nazionale, assicurando una minore vulnerabilità della flotta.

Dopo richieste in tal senso dei senatori Cappuzzo e Maurizio Ferrara, si conviene sull'opportunità di rinviare l'ulteriore esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERLANDA

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

«Trasferimento della "Cinta magistrale" della città di Verona all'Amministrazione comunale» (177), d'iniziativa dei senatori Melotto ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore Beorchia riferisce sul provvedimento, con il quale si intende autorizzare il trasferimento dall'Amministrazione finanziaria al Comune di Verona dei beni comprendenti la cosiddetta «Cinta magistrale» di quella città. Il provvedimento si rende necessario al fine di tutelare adeguatamente tale complesso di beni monumentali e culturali, destinandoli nel contempo ad uso pubblico, sociale e culturale. Il relatore, dopo essersi soffermato dettagliatamente sui singoli articoli del provvedimento, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente su di esso.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

«Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (219), d'iniziativa dei senatori Beorchia e Fioret
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Berlanda, dopo aver rilevato come non siano ancora pervenuti i prescritti pareri, sottolinea la necessità di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

«Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del Comune di Scafati» (92), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore Pizzol riferisce sul provvedimento con il quale si autorizza la cessione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore del Comune di Scafati, dell'edificio attribuito al Vanvitelli sito in quel Comune. L'oratore fa presente come tale cessione derivi dall'esigenza di provvedere ad un'adeguata manutenzione del fabbricato e prevedere la sua destinazione, da parte dell'ente locale, a fini culturali e di pubblica utilità. Invita infine i Commissari ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

«Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana» (178), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1987.

Interviene il senatore Ruffino il quale, dopo aver sinteticamente ricordato i motivi sottostanti alla presentazione del provvedimento in esame, fa presente come con lo stesso si intenda sanare una situazione discriminatoria e negativa nei confronti di alcune imprese italiane importatrici di cereali da paesi terzi rispetto alla CEE: si tratta in pratica di eliminare la retroattività di condizioni più sfavorevoli per detti operatori, condizioni verificatesi per effetto della sentenza del 15 giugno 1976 della Corte di giustizia delle Comunità europee. L'oratore dichiara poi di condividere le osservazioni fatte nel parere della 1ª Commissione e volte a specificare meglio alcune date del disegno di legge

originario; invita infine i Commissari ad approvare sollecitamente il provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare negli Stati Uniti: comunicazioni del Presidente sui risultati dei sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione

Il presidente Berlanda, dopo aver brevemente riferito sull'esito della visita negli Stati Uniti, sottolinea il collegamento fra tale procedura informativa e quella iniziata nella passata legislatura, facendo presente che la Commissione dovrà anzitutto riprendere in esame i risultati allora raggiunti e passare quindi alle nuove importanti acquisizioni di conoscenze, sulla base delle quali, dopo approfondito dibattito, si verrà alle conclusioni.

Osserva quindi che nella primavera del 1985 la delegazione della Commissione si interessò soprattutto al problema della separazione fra il settore bancario, (negli Stati Uniti), e gli altri settori di intermediazione finanziaria, rilevando come tale separazione fosse allora indiscussa. La delegazione si interessò altresì all'evoluzione dell'intermediazione finanziaria non bancaria, alla politica dell'Amministrazione, alle strutture e ai poteri della *Security Exchange Commission*, ai caratteri e all'importanza della Borsa negli Stati Uniti, alle possibilità di più intensi rapporti fra il mercato mobiliare americano e quello italiano, ai fondi mobiliari e ai fondi pensione.

Nella visita ora compiuta si è inteso soprattutto completare l'indagine svolta nel 1985 esaminando a fondo quanto allora non venne considerato: il mercato speculativo dei *futures* e delle *options*, il circuito telematico NASDAQ per il mercato fuoriborsa, i problemi dei controlli, in generale, sui mercati mobiliari.

Sono emersi peraltro, nel corso delle visite, alcuni temi fondamentali che si pongono in stretta relazione con i problemi finanziari del nostro paese: la constatazione della unicità del mercato interno (cioè la stretta relazione fra i diversi mercati mobiliari) e della globalità del mercato internazionale; il superamento della separazione netta tra le banche e la Borsa (anche se le leggi di revisione della legge Glass-Steagal difficilmente potranno essere approvate nel 1988); la constatazione della inadeguatezza dei controlli attuali, separati sui singoli mercati, e la proposta del «rapporto Brady» di unificare tali controlli in capo al *Federal Reserve System*, (che peraltro non sembra accettare tali poteri); infine, il problema della definizione e applicazione delle offerte pubbliche di acquisto di titoli, in relazione con *l'insider trading*, (con il dibattito fra i sostenitori e gli avversari di sanzioni di carattere penale per queste infrazioni).

Il presidente Berlanda rileva infine che i quattro argomenti anzidetti sono di viva attualità in Italia, e sono in relazione con l'esame dei provvedimenti che la Commissione dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Il Presidente rivolge quindi un ringraziamento ai senatori Carli e Andreatta per la partecipazione intelligente e qualificata ai lavori della delegazione negli Stati Uniti, e avverte inoltre che egli avrà cura di rivolgere i dovuti ringraziamenti all'ambasciatore italiano a Washington, al Presidente della Consob, al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, per le preziose collaborazioni prestate alla Commissione. Sottolinea infine come l'accurata e intensa preparazione della visita abbia consentito di raggiungere risultati di grande interesse.

Sulle dichiarazioni del Presidente si apre il dibattito.

Il senatore Beorchia dichiara di concordare pienamente sulla proposta di sottoporre ad un approfondito esame, in Commissione, i risultati della missione, specialmente allo scopo di discutere i quattro argomenti sopra menzionati dal Presidente, che sono in stretta relazione con i prossimi lavori legislativi della Commissione. A tale riguardo sottolinea l'opportunità che la Segreteria della Commissione prosegua e completi l'assai utile opera di resocontazione degli incontri e di fornitura della documentazione occorrente ai Commissari.

Il senatore Brina dichiara anzitutto che i senatori del suo Gruppo si associano al Presidente e condividono i ringraziamenti che doverosamente egli rivolgerà per le preziose collaborazioni ricevute negli Stati Uniti.

Sottolinea come la visita abbia costituito per i Commissari una grande esperienza, consentendo un rapporto ravvicinato con il nucleo

essenziale delle strutture finanziarie americane, vale a dire con il centro propulsore dell'economia degli Stati Uniti. A tale riguardo osserva che le notizie negative sulla situazione economica e finanziaria negli Stati Uniti, pervenute negli ultimi tempi in Europa, dovrebbero essere riconsiderate alla luce delle constatazioni fatte dalla delegazione circa l'esistenza di una grande carica di vitalità negli operatori economici e finanziari, che manifestano la tranquilla consapevolezza di dover accettare le sfide esterne (dal Giappone, dalla Germania, dal mercato finanziario londinese). Se, da un lato, ha sorpreso la notevole aggressività manifestata in tutte le attività finanziarie, dall'altro è stata rilevata la capacità di fissare regole di mercato valide per tutti, con grande serietà, in modo da porre in concorrenza gli operatori senza consentire vantaggi per nessuno.

Dopo aver rilevato, come prima macroscopica diversità di clima etico-sociale (e quindi anche sul piano finanziario) rispetto all'Italia, la grande propensione al rischio, che fa preferire gli impieghi azionari a quelli in titoli pubblici (contrariamente a quanto si verifica in Italia) conclude affermando che importanti panoramiche si sono aperte per l'attività della Commissione: spunti positivi che peraltro dovranno essere prima digeriti, nella consapevolezza che, come ebbe ad affermare il Presidente stesso a Washington, la visita aveva lo scopo di conoscere un mondo assai diverso, non necessariamente per prenderlo a modello.

Il senatore Pizzol, dopo essersi unito ai ringraziamenti formulati all'indirizzo dei senatorio Carli ed Andreatta, degli agenti di Borsa, della Consob, dell'Ambascita italiana e dei Consolati negli Stati Uniti, rileva la difficoltà di esprimere prontamente opinioni approfondite, dopo aver preso contatto con un mondo assai lontano dalla realtà italiana, un mondo che ama il rischio e non consente interventi dell'ente pubblico se non per fissare alcune regole del gioco.

Il senatore Pizzol si associa alle considerazioni svolte dal senatore Brina e dal presidente Berlanda, nell'intesa che la finanza statunitense, troppo diversa dalla nostra, non possa essere presa a modello, ma tuttavia possa fornire assai utili spunti ed idee per migliorare il nostro sistema. Avverte infine che i senatori socialisti contribuiranno al dibattito che è stato previsto, per approfondire i risultati di un'esperienza certamente assai rilevante e significativa e conclude esprimendo vivi ringraziamenti al Presidente per la ferma e intelligente guida della delegazione che ha facilitato il positivo esito della visita.

Interviene quindi il senatore Màntica, il quale sottolinea preliminarmente l'esigenza di conoscere più approfonditamente, dopo l'indagine sul mercato mobiliare negli Stati Uniti, il mercato mobiliare italiano. Rimane comunque viva la sensazione di una profonda diversità culturale tra la società statunitense e quella europea: in particolare negli Stati Uniti vige il principio della libertà del mercato e della completa informazione e trasparenza delle notizie che debbono essere date agli investitori perchè questi possano operare le proprie scelte. In quella società sembrano essere presenti alcuni dogmi indiscussi: in primo luogo, l'accettazione totale del sistema capitalistico, e poi il principio dell'uguaglianza di opportunità, base prima della libera competizione tra tutti gli individui. Sarebbe opportuno – continua l'oratore – che prima di varare piccole o grandi riforme nei nostri mercati finanziari, la Commissione avviasse un dibattito di carattere generale per individuare alcuni capisaldi, alcuni punti comuni a tutte le forze politiche dai quali partire per introdurre, in un secondo momento, le auspicate riforme.

Interviene successivamente il senatore Leonardi. Egli auspica che i membri della Commissione i quali non hanno avuto l'opportunità di approfondire la realtà dei mercati finanziari statunitensi, vengano messi in condizione, se pur indirettamente, di avere adeguate informazioni al riguardo. È importante – continua l'oratore – che la Commissione, dando esito concreto all'indagine conoscitiva in questione, dia uno specifico segnale all'opinione pubblica di fiducia e di trasparenza dei nostri mercati finanziari; ciò risulterà particolarmente opportuno dato il momento delicato che tali mercati stanno vivendo.

Il senatore Ruffino che ha poi la parola, dopo essersi associato ai ringraziamenti del presidente Berlanda per tutti coloro che hanno concretamente contribuito alla riuscita

della missione negli Stati Uniti, sottolinea la necessità, dopo che è stato adeguatamente approfondito il momento conoscitivo, di operare concretamente delle scelte nel senso di una auspicabile riforma dei nostri mercati finanziari. Ciò è tanto più necessario se si pensa che la internazionalizzazione dei mercati finanziari è ormai una realtà con la quale occorre fare i conti se non si vuole restare emarginati.

Ha quindi la parola il senatore Garofalo il quale, dopo aver espresso la sua soddisfazione per il felice esito della missione della Commissione negli Stati Uniti, invita a predisporre un programma che sviluppi concretamente ed in tempi brevi questa esperienza, affinchè essa possa dare frutti concreti in relazione ai molti problemi aperti del nostro mercato mobiliare.

Dopo un breve intervento del senatore Bertoldi, il quale esprime un vivo ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito al felice esito della missione, prende la parola il presidente Berlanda che sottolinea come l'attenzione della Commissione debba essere particolarmente rivolta al progetto di riforma della nostra Borsa che il Ministero del tesoro sta approntando.

Il presidente Berlanda avverte infine che nella prossima settimana sarà fornito dalla Segreteria della Commissione un primo resoconto sintetico degli incontri avvenuti negli Stati Uniti e che su questa base potrà già iniziare il dibattito.

PER UNA VISITA ALLA SCUOLA ALPINA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il presidente Berlanda, nell'avvertire che è stato rivolto dal Comandante generale della Guardia di finanza un invito a visitare la Scuola alpina del Corpo nei giorni 24 e 25 marzo prossimi, invita tutti i Commissari interessati a comunicare la propria adesione alla Segreteria della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che nella prossima settimana riprenderà l'esame del disegno di legge n. 332, recante istituzione delle società di investimento immobiliare, sul quale potrà svolgersi la discussione generale, menmtre l'esame dei disegni di legge sui fondi chiusi proseguirà nella sede ristretta.

La seduta termina alle ore 12,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

18ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

«Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti d'istruzione tecnica e professionale» (435), d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri
(Discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso, essendo intervenuta l'assegnazione alla sede deliberante.

Il sottosegretario Covatta ribadisce il consenso del Governo al disegno di legge e propone una nuova formulazione dell'articolo. Secondo il nuovo testo, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purchè ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

Posto ai voti il disegno di legge è quindi approvato nel suo articolo unico.

«Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (284), d'iniziativa del senatore Spitella
(Discussione e rinvio)

Il presidente Bono Parrino avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a discutere il provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Spitella, dopo aver ricordato che nella precedente seduta del 13 gennaio la Commissione aveva provveduto a modificare in sede referente il testo da lui originariamente presentato, al fine di evitare che potessero essere di nuovo inviati all'estero gli insegnanti già rientrati in Italia (in tal modo soddisfacendo la richiesta della Commissione bilancio di non dar vita a nuove spese), fa presente che si pone il problema di una decina di insegnanti i quali, pur avendo terminato il loro periodo di permanenza all'estero, sono stati trattenuti nelle loro sedi dal Ministero degli esteri. Nelle intenzioni della Commissione, e dello stesso Ministero, il provvedimento di proroga ora in esame dovrebbe applicarsi anche a loro - fra l'altro si tratta di personale che è stato trattenuto all'estero proprio per la sua speciale qualificazione - ma tale interpretazione non è pacifica. Il senatore Spitella propone pertanto che, stante l'assenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, la discussione venga rinviata ad altra seduta, e in quella sede, udito il Governo, si valuti se modificare o meno nel senso indicato il testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

«Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero del canone di abbonamento alla radioaudizioni per le scuole» (272), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il sottosegretario Covatta comunica alla Commissione gli elementi informativi necessari. Secondo i dati raccolti, ed aggiornati al 18 gennaio, le scuole materne non statali aventi titolo ad usufruire del beneficio previsto dal provvedimento sono 11.999, gli istituti e le scuole secondarie ed artistiche, legalmente

riconosciute, contano invece 2.932 unità. Su questa base è quindi possibile effettuare un calcolo preciso dell'onere finanziario del disegno di legge.

Il relatore, senatore Manzini, riepilogando il dibattito avvenuto in Commissione, osserva come l'onere complessivo vada determinato in circa 1,5 miliardi, per una parte destinato alla società concessionaria, e per la parte restante all'Erario, secondo una quota del 5 per cento. Il minor introito per lo Stato ascende quindi a circa 60 milioni. Egli si riserva di interpellare il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione affinchè tale Amministrazione imputi a qualche proprio capitolo di spesa il relativo esborso; nell'attesa di concordare questo punto egli propone un breve rinvio dell'esame.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Nocchi, il quale concorda con quanto esposto dal relatore, il sottosegretario Covatta si riserva di esprimere l'avviso del Governo e propone una riformulazione della norma. Secondo il nuovo testo l'esenzione del pagamento del canone, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonchè alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole materne d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI
indi del Vice presidente
MARIOTTI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici De Rose, il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Nepi e Ferrari ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Senaldi.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore generale dell'ANAS dottor Antonino Soreca.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bernardi informa la Commissione che il senatore Pollice ha chiesto di invitare nuovamente il ministro Mannino per un dibattito sulla situazione complessiva del settore dei trasporti e che anche le organizzazioni sindacali di categoria hanno chiesto di essere ricevute una seconda volta per illustrare lo stato della trattativa relativa al trasporto aereo.

Il senatore Patriarca ritiene che l'eccezionalità della situazione determinatasi nell'ambito del trasporto aereo, che tocca ormai livelli di autentica drammaticità, renda opportuno che la Commissione rivolga l'attenzione dovuta agli ultimi eventi e manifesti la più ampia disponibilità ad un incontro con le organizzazioni sindacali.

Il senatore Visconti concorda con le osservazioni del senatore Patriarca ma ritiene necessario che la Commissione ascolti soprattutto il ministro Mannino in merito alla situazione complessiva dei trasporti.

Il senatore Visca suggerisce di programmare preliminarmente un incontro con il presidente Giugni e di procedere quindi all'audizione del Ministro e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali congiuntamente con l'11ª Commissione permanente.

Anche il senatore Ulianich si dichiara favorevole ad un'audizione sia del Ministro dei trasporti sia dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, affinchè la Commissione possa meglio esplicare anche la propria funzione di organo di controllo.

Il presidente Bernardi si riserva una decisione in merito anche dopo aver preso contatto con il Ministro dei trasporti e tenendo conto dell'evolversi della situazione.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ANAS SULLA GRANDE VIABILITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO DECENNALE

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Il presidente Bernardi ricorda che il Direttore generale dell'ANAS ha già fornito ai membri della Commissione le risposte scritte ai quesiti posti nel corso della precedente audizione.

Segue il dibattito.

Il senatore Lotti rileva in primo luogo che la programmazione della viabilità è caratterizzata da una complessità crescente che rende molto difficile al parlamentare accedere ad informazioni puntuali sullo stato di attuazione dei lavori riguardanti singole arterie ed auspica pertanto che l'ANAS disponga al più presto l'avvio di idonee procedure di informatizzazione.

Il direttore generale Soreca fa presente che l'ANAS si sta già organizzando nel senso indicato dal senatore Lotti, avendo a disposizione una banca-dati riferita ai vari programmi nonchè allo stato di attuazione delle relative pratiche amministrative.

Il presidente Bernardi auspica che la banca-

dati dell'ANAS possa essere in futuro direttamente collegata con i sistemi informativi del Senato.

Il senatore Lotti osserva quindi che i gravi ritardi che caratterizzano la fase di attuazione dei programmi relativi alle opere pubbliche richiedono innanzitutto una profonda revisione normativa e che, per quanto concerne la fase della progettazione, sarebbe opportuno consentire un controllo più rapido e penetrante agli organi parlamentari. Dopo aver dichiarato che la sua parte condivide il ricorso da parte dell'ANAS all'istituto della conferenza dei servizi, osserva che, in generale, permane la necessità di una complessiva riforma dell'ANAS: sarebbe pertanto interessante conoscere le proposte maturate nell'ambito dell'Azienda al fine di potenziarne le capacità operative.

Passando a considerazioni di merito, il senatore Lotti afferma che il Parlamento non ha preso conoscenza delle modalità di attuazione dell'articolo 9 della legge n. 526 del 1985 e che, in particolare, sono tuttora ignoti sia i professionisti ai quali sono state affidate la progettazione e le indagini geognostiche, sia i criteri per la scelta dei soggetti, essendosi l'ANAS limitata a comunicare il dato complessivo delle risorse impegnate.

Sarebbe altresì opportuno, egli aggiunge, che venisse fornita una motivazione adeguatamente documentata sui singoli processi cosiddetti di «osmosi» tra gli interventi inclusi nelle aree di priorità e quelli compresi nelle aree di inseribilità che l'ANAS ha intenzione di realizzare al fine di contenere la lievitazione dei residui passivi.

Anche l'attuazione del piano decennale di grande viabilità si presta, a suo giudizio, a numerose critiche dal momento che già il programma triennale 1985-87, che avrebbe dovuto costituirne in sostanza il primo stralcio attuativo, è giunto, dopo aver assunto piena autonomia, a modificare le scelte operate nell'ambito del piano decennale, come si è verificato ad esempio nel caso dell'individuazione dei livelli di priorità delle autostrade. Inoltre, il meccanismo di funzionamento del Fondo unico interregionale presenta il rischio di porre sullo stesso piano tutti i progetti di autostrade formulati dalle società, senza individuare chiare priorità.

Il senatore Lotti rileva quindi che sia il primo che il secondo stralcio attuativo sembrano ignorare il parere reso dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 531 del 1982, il quale si è limitato ad esaminare gli interventi autostradali compresi nella prima e nella seconda fascia di priorità. L'ANAS invece continua a considerare le autostrade in un unico coacervo, incrementando notevolmente la spesa prevista dal CIPE ed attuando interventi che molto spesso sono in contraddizione con le scelte contenute nel piano generale dei trasporti.

Sarebbe pertanto opportuno, ad avviso dell'oratore, che l'ANAS valutasse l'opportunità di richiedere un'ulteriore delibera da parte del CIPE e fornisse alcune proposte in merito ad una complessiva revisione della materia delle concessioni autostradali, anche in vista della liberalizzazione connessa con la scadenza del 1992 (che non potrà non interessare i pedaggi autostradali) e manifestando serie perplessità su cospicui contributi pubblici a società che possono finanziarsi attraverso pedaggi con riferimento a tratti autostradali remunerativi.

Anche in merito agli elenchi relativi alle direttrici fuori quota, sottolinea il senatore Lotti, le disposizioni contenute nella legge n. 531 non sono osservate dal momento che il Parlamento non si è mai espresso su tali elenchi nè è stata effettuata alcuna valutazione costi-benefici dei programmi delle varie concessionarie che prendesse in considerazione anche l'impatto ambientale degli interventi. Al riguardo domanda anche in quale fase del procedimento è effettuato il calcolo della redditività dell'investimento e se tale calcolo è effettivamente elaborato sulla base delle metodologie poste in essere presso il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il senatore Vella rileva la gravità dei ritardi attinenti la fase della progettazione e chiede all'ANAS se intenda incentivare il ricorso a professionisti privati e non stia prevedendo anche un potenziamento delle proprie strutture.

Il dottor Soreca risponde ai quesiti posti dai senatori soffermandosi in primo luogo sulla questione della verifica dell'impatto ambientale: al riguardo, dopo aver osservato che la moltiplicazione dei controlli operati da sempre nuove Amministrazioni non comporta di

per sè una maggiore garanzia nel raggiungimento di importanti finalità pubbliche, fa presente che la procedura in atto, su iniziativa del Ministero dell'ambiente, tende ad isolare e ad assegnare un ruolo determinante alla tutela dell'ambiente senza consentire invece una valutazione congiunta anche degli aspetti tecnico-economici, dovendosi ritenere che nell'esecuzione di un'opera vi sono più interessi pubblici tutti meritevoli di attenzione. Tale procedura, che è stata attivata, ad esempio, per l'esame del tracciato della variante di valico dell'Appennino tosco-emiliano, potrebbe inoltre essere ripresa con effetti discutibili in un prossimo provvedimento organico di verifica dell'impatto ambientale.

Il Direttore generale dell'ANAS dichiara quindi che la «mini-ristrutturazione» dell'ANAS, in applicazione di una recente legge, è in corso di attuazione, riservandosi di formulare una proposta per risolvere il problema di taluni aspiranti primi dirigenti i quali dovrebbero svolgere un corso-concorso, che sarà effettuato con molto ritardo e distogliendo per molto tempo tali funzionari dall'assolvimento dei compiti d'ufficio. Occorre tuttavia, egli aggiunge, una riflessione di ordine più generale sull'assetto istituzionale dell'ANAS, nel senso eventualmente di dar vita ad un ente di tipo diverso, ovvero di lasciarlo inalterato potenziandone tuttavia le strutture, con un incremento degli organici, con l'utilizzo di nuove tecnologie e con un più spinto decentramento decisionale.

Per quel che concerne la questione del ricorso a progettisti privati, il dottor Soreca si dichiara disponibile a fornire gli elenchi dei professionisti utilizzati ed afferma che i numerosi *curricula* giunti sono stati selezionati da un'apposita commissione, che ha indicato al Consiglio di amministrazione le terne su cui operare le scelte. Ad avviso del Direttore generale dell'ANAS dovrebbe essere prorogata la vigenza della norma che ha consentito il ricorso a tali progettisti, estendendone anche la sfera di applicazione a studi di progettazione ed anche all'elaborazione dei progetti di massima.

Dopo aver altresì rilevato con preoccupazione come si stia approntando un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sottopone alla verifica di impatto ambientale non solo tutte le opere autostradali ma anche tutti i lavori di grande viabilità, senza prevedere neanche deroghe per lavori urgenti e indifferibili, il dottor Soreca si sofferma sulla cosiddetta osmosi tra l'area di priorità e quella di inseribilità, affermando che tale circostanza rappresenta una fattispecie meramente teorica. Sottolinea al riguardo l'opportunità di un esplicita pronunzia del Parlamento che puntualizzi con chiarezza le priorità, predisponendo altresì i necessari finanziamenti.

Dopo aver anche posto in risalto la difficoltà per l'ANAS di applicare la recente legge sulle concessioni, data l'impossibilità, secondo la valutazione degli organi di controllo, di procedere ad una parametrazione oggettiva dei criteri che conducono alla scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dottor Soreca dichiara quindi che il programma triennale 1985-87 non era da intendersi, a suo avviso, rigidamente legato al Piano decennale, potendosi indicare in tale sede ulteriori opere, con specifica motivazione.

Quanto alle opere autostradali, fa presente che talune società possono trovarsi in difficoltà in relazione al limite del 68 per cento del contributo statale ed in presenza di vincoli all'aumento delle tariffe e alla proroga delle concessioni: per ovviare a tale situazione è stata elaborata la proposta di un fondo globale. Prospettata, peraltro, l'opportunità di un chiarimento sulle priorità nella costruzione di autostrade, ma con l'indicazione contestuale delle modalità di finanziamento delle opere e di una modifica delle procedure, rileva che, in considerazione dell'aumento dei costi delle opere autostradali nonchè dei vincoli sulle tariffe, un rigido attenersi ad alcune priorità fissate nei documenti programmatici non può che comportare una situazione di mobilismo, dovuta all'incapacità di talune società concessionarie di garantire la propria quota di autofinanziamento. Il dottor Soreca prospetta altrui l'opportunità di una semplificazione delle procedure nell'approvazione dei piani delle società concessionarie, eliminando l'obbligo del parere del Consiglio di Stato, del Ministero delle finanze e del Ministero del bilancio.

Dopo avere, quindi, dichiarato che, quanto ai cosiddetti interventi fuori quota, appare oltremodo opportuno un nuovo atto del Parla-

mento che puntualizzi le priorità, fa presente che tutti i progetti di massima delle strade statali sono elaborati insieme ad un calcolo alla redditività dell'investimento; tale calcolo, per quanto riguarda le opere autostradali, è effettuato in sede di valutazione dei piani finanziari e dei progetti di massima presentati dalle società concessionarie. In risposta ad un ulteriore quesito del senatore Lotti al riguardo, il dottor Soreca si impegna a fornire ulteriori dettagli sulla metodologia seguita per tale calcolo.

Ha successivamente la parola il ministro De Rose il quale sottolinea l'utilità del dibattito odierno, che ha posto in risalto l'opportunità di un ulteriore approfondimento e di un ulteriore confronto tra le forze politiche sui temi della riforma dell'ANAS e della modifica dei rapporti con le società concessionarie. Al riguardo fa anche presente che taluni esperti stanno studiando una proposta di ristrutturazione dell'ANAS e del Ministero dei lavori pubblici.

In un'interruzione, il senatore Visconti chiede se il Ministro è in procinto di presentare provvedimenti sui problemi degli sfratti, del nuovo piano di edilizia pubblica e dell'espropriazione. Il ministro De Rose, dopo aver consegnato alla Commissione un testo da distribuire ai Commissari, dichiara che sono in fase di approntamento appositi provvedimenti per la graduazione degli sfratti e per l'avvio del nuovo piano decennale, e che una proposta sugli espropri è al vaglio di una commissione di esperti.

Il presidente Bernardi, dopo aver affermato che occorrerà approfondire le questioni della riforma dell'ANAS e della legislazione sull'impatto ambientale, nell'ambito di una revisione più generale delle procedure, prospetta al ministro De Rose l'opportunità di una verifica dei documenti programmatici sulla grande viabilità da parte della segreteria tecnica al Piano generle dei trasporti e del comitato dei Ministri all'uopo istituito. Fa presente inoltre che del dibattito odierno potranno emergere proposte volte a provocare una risoluzione della Commissione in sede di esame del secondo stralcio attuativo del Piano decennale.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Senaldi, risponde anche a nome del ministro Tognoli, alla interrogazione n. 3-00104 presentata dai senatori Libertini ed altri (concernente l'attuazione di un progetto relativo al sistema dei trasporti del nodo di Milano), ricordando che l'allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la società Ferrovie Nord Milano concordarono a suo tempo la realizzazione congiunta di un nuovo passante ferroviario destinato a collegare le linee affluenti dal lato nord-ovest con quelle del lato sud-est e che nella relativa convenzione sono già stati ripartiti gli interventi di competenza degli enti interessati. Essendo emersa la necessità di ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori, l'Ente Ferrovie dello Stato ha provveduto a reperire tali occorrenze nell'ambito dei rifinanziamenti previsti per il programma di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, ma sono invece sorti problemi quanto al reperimento di mezzi finanziari per le opere di competenza della Regione, del Comune e della società Ferrovie Nord Milano.

Al riguardo, ritiene l'oratore che un primo intervento possa essere assicurato dalla disposizione contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, ma sarà necessario che i soggetti interessati procedano ad ulteriori accordi: a tal fine utili indicazioni potranno pervenire dal disegno di legge in elaborazione presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane che prevede appunto la realizzazione di progetti integrati da attuare mediante accordi tra i soggetti cui sono attribuite le singole competenze.

La senatrice Senesi si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta è stata fornita con un notevole ritardo, nè il Governo sembra prevedere fin d'ora autonome iniziative per la provvista di ulteriori finanziamenti nell'ambito del prossimo disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario Senaldi assicura l'impegno del Governo in tal senso e risponde quindi, anche a nome del ministro Tognoli, all'interrogazione n. 3-00105 presentata dai senatori

Libertini ed altri, ricordando che per la definizione dei progetti relativi al quadruplicamento dei tratti Milano Rogoredo-Melegnano, della linea Milano-Bologna e Milano-Treviglio della linea Milano-Venezia, nonchè al nuovo impianto di pulizia e manutenzione del materiale rotabile di Milano Chiaravalle, si sono incontrate notevoli difficoltà che hanno prodotto ritardi nell'esecuzione dei lavori. Questi comunque sono ora in pieno svolgimento, ad eccezione dei lavori riguardanti il tratto in corrispondenza di Melegnano, per cui si è in attesa che gli enti locali interessati provvedano a stanziare i finanziamenti della quota parte loro spettante e rilascino i previsti benestare di conformità urbanistica.

È opportuno ricordare, ad avviso del sottosegretario Senaldi, che per la costruzione della nuova coppia di binari tra Milano e Treviglio, l'Ente Ferrovie dello Stato aveva progettato un tracciato in variante dell'attuale linea al fine di evitare l'abbattimento dei fabbricati adiacenti; tale progetto ha però incontrato l'opposizione degli enti locali, tanto da imporre all'Ente Ferrovie il ricorso alla procedura surrogatoria di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1987 al fine di realizzare il quadruplicamento in difformità dai piani urbanistici esistenti.

Al fine di sbloccare la realizzazione dell'intervento, contro il quale i Comuni interessati hanno presentato ricorso al TAR della Lombardia, da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato si stanno nuovamente ricercando intese con gli enti locali che consentano di pervenire all'individuazione di valide e possibili soluzioni alternative.

La senatrice Senesi si dichiara insoddisfatta in quanto il piano predisposto dall'Ente Ferrovie dello Stato non prende in considerazione i programmi per l'alta velocità e quindi sottovaluta le spese connesse con l'abbattimento delle abitazioni adiacenti alla linea ferroviaria, che si renderà inevitabile, nonchè con la sistemazione dei residenti e la protezione di altri immobili dai rumori.

Il sottosegretario Senaldi chiede alla senatrice Senesi se tali nuovi richieste di chiarimenti configurino una nuova interrogazione.

La senatrice Senesi ribadisce la necessità di avere una risposta più aggiornata e si riserva di formalizzare una nuova interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

«Norme per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere pubbliche» (570)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Putignano, il quale preliminarmente fa presente che ci si trova di fronte ad una legislazione generale sui lavori pubblici piuttosto invecchiata che è stata modificata nel corso degli anni da numerosi provvedimenti settoriali spesso scoordinati. Nel tempo si sono anche stratificate numerose leggi regionali, atti comunitari, nonchè altri provvedimenti che hanno inutilmente mirato in varie circostanze a snellire le procedure.

Dopo aver quindi affermato la necessità di un testo unico delle leggi sui lavori pubblici, elaborato con criteri innovativi in cui sia dato il massimo rilievo ad un istituto della concessione modernamente concepito, il relatore si sofferma sul contenuto del disegno di legge, osservando in via preliminare che esso consente snellimenti procedurali unicamente per lavori di importo consistente, rimettendo il giudizio sull'urgenza delle opere ad un livello centrale e prevedendo tempi inadeguati per le pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto che il disegno di legge potrebbe essere approvato con opportune modifiche ed integrazioni, che in linea generale prevedano il ricorso preferenziale all'istituto del silenzio-assenzo e del commissariamento *ad acta* piuttosto che a poteri sostitutivi, nonchè l'unificazione a 60 giorni dei termini previsti.

Nell'illustrare gli articoli 1 e 2 (che fissano termini per l'emanazione di pareri ed autorizzazioni, nonchè la convocazione di una conferenza per l'adozione di atti mancanti) prospetta l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione a tutte le opere pubbliche statali, riducendo i termini a 60 giorni, e prevedendo, anzichè la conferenza, la nomina di commissari per l'adozione degli atti mancanti.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, proponendo che gli organi consultivi esprimano il loro

parere entro 60 giorni dalla richiesta con la possibilità di una proroga per ulteriori 30 giorni, intendendosi che, scaduto tale termine, il parere sia rilasciato in senso favorevole. Il relatore illustra quindi gli altri articoli del provvedimento che riguardano le conferenze di servizi, ulteriori procedure accelerative per opere di preminente interesse nazionale (con la previsione di accordi di programma e di un apposito commissario), l'affidamento a trattativa privata di progettazioni a professionisti esterni, illustrando altresì alcune ulteriori proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767)
(Parere alla 13ª Commissione)

Il presidente Carta riferisce sul provvedimento in titolo precisando che sull'analogo disegno di legge, relativo alla conversione di un precedente decreto-legge emanato dal Governo e decaduto, la Commissione ebbe ad esprimere, in sede ristretta, parere favorevole, formulando tre osservazioni in ordine all'articolo 5.

Fa quindi presente che il nuovo testo del decreto-legge, all'articolo 5, ha in trodotto una delle modifiche suggerite nelle predette osservazioni (è stato soppresso il riferimento all'entità dei contributi spettanti al proprietario).

Tutto ciò considerato ed in base ad una valutazione complessiva del provvedimento che ha certamente carattere d'urgenza, il presidente Carta propone l'espressione di un parere favorevole.

Segue un dibattito.

Il senatore Lops si dichiara d'accordo col presidente Carta per l'espressione del parere favorevole, evidenziando la necessità di non perdere ulteriormente del tempo e sottolineando come il disposto dell'articolo 5 consenta ai mezzadri di sostituirsi ai proprietari. Dopo aver sottolineato quindi l'esigenza di alcuni chiarimenti, conclude ribadendo il giudizio positivo.

Segue un intervento del senatore Vercesi che si dice d'accordo sulla proposta del Presidente; la Commissione dà incarico quindi al presidente Carta di stendere parere favorevole per la Commissione di merito.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00095 dei senatori Margheriti ed altri, concernente, fra l'altro, l'anagrafe vitivinicola, l'istituzione di un elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che hanno riportato condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare, le campagne straordinarie per l'informazione e l'educazione alimentare in materia di consumo di vino, gli interventi per la repressione e la prevenzione delle frodi.

Il sottosegretario Cimino – premesso che il consiglio di amministrazione dell'AIMA ha recentemente deliberato di affidare al Consorzio per lo schedario viticolo italiano i lavori per l'istituzione dello schedario previsto dalla normativa comunitaria, e dopo aver sottolineato che sono state già pubblicate le nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli – evidenzia come le nuove norme (entrate in vigore il 1° gennaio 1988) prevedano un sistema di vidimazione delle bollette e delle loro copie da parte dei Comuni, che consentirà di evitare che le bollette stesse restino nell'esclusiva disponibilità del venditore, trasportatore ed acquirente delle singole partite di vino.

Soffermatosi quindi ad illustrare la possibilità di adottare per la vidimazione una apparecchiatura automatica, il sottosegretario Cimino

fornisce ampi ragguagli relativamente al punto 5 dell'interrogazione concernente la campagna straordinaria con l'impiego di 50 miliardi per l'educazione alimentare in materia di consumi di vino. Al riguardo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stipulato con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e con gli organismi nazionali di settore apposite convenzioni articolate in progetti finalizzati di penetrazione nel mercato interno e all'estero.

Per quanto riguarda gli organismi nazionali di settore, individuati nei soggetti riuniti nel Comitato interprofessionale per la valorizzazione del vino, costituitosi in Ente nazionale interprofessionale per la valorizzazione del vino, il sottosegretario Cimino illustra i progetti predisposti con la conversione stipulata con il predetto Ente. Si tratta di progetti finalizzati ad invertire la tendenza alla riduzione del consumo del vino e concernenti: riproposizione del prodotto presso i giovani e presso la famiglia italiana; diffusione del consumo presso la ristorazione; educazione alimentare; verifica degli effetti indotti.

Relativamente alla convenzione stipulata con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, si è in attesa di conoscere i dati sui risultati conseguiti; si può intanto sottolineare che le esportazioni italiane, soprattutto verso la Germania e gli Stati Uniti, sono in fase di recupero rispetto al 1986.

Successivamente il sottosegretario Cimino si sofferma sul problema del risarcimento dei danni subìti dagli importatori di vino adulterato con alcole metilico (si è in attesa di conoscere dalle autorità francese e tedesca l'ammontare dei danni effettivi); nonchè quello relativo al potenziamento dei servizi di repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (sono stati banditi venti concorsi speciali per 527 posti: sono state già assunte 327 unità, mentre sono in fase di avanzato espletamento i concorsi per le restanti unità).

Riferendosi quindi al problema del programma comune dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, l'oratore fa presente che sono state incontrate difficoltà dal Ministero della sanità nel recepire i dati dalla diversa struttura degli organi sanitari chiamati ad operare (USL, Laboratori di igiene e profilassi, Istituti zooprofilattici, eccetera).

Il sottosegretario Cimino quindi – dopo aver informato che presso il Ministero dell'agricoltura si riunisce periodicamente il Comitato scientifico per la messa a punto di un programma per la raccolta sistematica dei dati relativi alle determinazioni analitiche più frequentemente condotte su campioni di alimenti e bevande – passa a riferire sugli adempimenti di competenza del Ministero della sanità: detta Amministrazione ha comunicato che la pubblicazione annuale concernente le ditte commerciali di produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frodi e di sofisticazioni alimentari, verrà eseguita dopo il vaglio di una apposita Commissione interministeriale, i cui lavori sono attualmente in corso.

Dopo aver posto in evidenza, in merito alla campagna straordinaria per l'educazione alimentare e l'informazione dei consumatori, che il Ministero della sanità ha predisposto un programma da sottoporre al parere del Consiglio di Stato, il sottosegretario Cimino si avvia alla conclusione riferendo dettagliatamente sull'incremento dell'organico dei Nuclei carabinieri antisofisticazione e sanità e sul collocamento in rete di Regioni, Province autonome, presidi multizonali ed Istituti zooprofilattici sperimentali con il sistema informativo del Ministero della sanità (l'operatività del collegamento è prevista per il mese di giugno di quest'anno).

Il senatore Margheriti ringrazia anzitutto il sottosegretario Cimino per l'ampiezza e la puntualità della risposta data ed auspica che ciò determini una nuova prassi nello svolgimento delle interrogazioni. Osserva quindi che la risposta non può essere ritenuta comunque pienamente soddisfacente, sussistendo ancora inadempienze e ritardi, specie per quanto attiene all'anagrafe vitivinicola, condizione preliminare non solo per il controllo e la repressione ma soprattutto per la prevenzione.

Ribadisce quindi la necessità che si conoscano i nomi delle ditte che hanno riportato condanne per reati di frode e di sofisticazione alimentare, sussistendo la necessità di garantire anche in tal modo i consumatori.

Il senatore Margheriti – chiestosi quindi perchè il Ministero della sanità non provveda ad informare scientificamente i consumatori sul ruolo del vino nell'alimentazione (sfatando in tal modo talune asserzioni in ordine all'alcolismo; asserzioni che ignorano gli effetti dei superalcolici e della stessa birra) – prende atto dei puntuali dati ricevuti nella risposta del sottosegretario Cimino su quanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è impegnato a fare nella campagna di informazione alimentare sul vino. Si chiede anche per quale motivo si sia ricorso ad organismi senza esperienza professionale e sottolinea come la campagna di informazione si riduca, tranne alcune eccezioni, a semplici azioni pubblicitarie, di cui occorre accertare gli effetti concreti.

Riconosciuto poi che sono stati compiuti progressi nell'attività di repressione delle frodi, auspica che vengano rafforzate anche le strutture periferiche e si costituisca un servizio di prevenzione che aiuti sia i produttori che i consumatori.

Il senatore Margheriti dichiara quindi di considerare un alibi inaccettabile quello attuato dal Ministero della sanità con l'addebitare alla periferia quanto esso non riesce a fare sul piano centrale; auspica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisca al Parlamento sulla campagna straordinaria realizzata con l'impiego di 50 miliardi e evidenzia la gravità della situazione che vede il Ministero della sanità incapace di utilizzare i finanziamenti assegnatigli.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Margheriti sollecita la risposta all'interrogazione n. 4-00079 sul concorso enologico dei cosiddetti «vini d'autore», che risulta avere avuto finanziamenti di Camere di commercio: si tratta, egli aggiunge, di una contraddizione inammissibile dal momento che il denaro pubblico va usato per l'attuazione della normativa pubblica e per il raggiungimento dei suoi obiettivi e non in contrasto con questi. Conclude richiamando l'attenzione del Governo sull'ipotesi della Comunità europea relativa alle introduzione delle accise sul vino.

Il sottosegretario Cimino si riserva di dare al più presto riscontro sia all'interrogazione che alle questioni da ultimo richiamate dal senatore Margheriti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato attuativo della direttiva comunitaria n. 83/417 concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa a talune proteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183)

Il presidente Carta illustra lo schema di decreto legislativo indicato in titolo, premettendo che si tratta di dare attuazione ad una direttiva che detta norme per prodotti largamente utilizzati dall'industria di trasformazione ed aventi scarsa importanza in Italia per le vendita al consumatore finale.

Passa quindi ad illustrare l'articolato che delimita l'ambito di applicazione e definisce i prodotti disciplinati (articolo 1); determina la denominazione legale di caseina acida, caseina pressanica e caseinato (articoli da 2 a 4); vieta l'uso di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge (articolo 5); stabilisce le regole di etichettatura (articolo 6) ed introduce norme sanzionatorie.

Il presidente Carta conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Seguono interventi dei senatori Cascia (che dichiara di non avere nulla da eccepire e sottolinea la necessità che si disponga, nell'esperimento della procedura prevista nell'articolo 15 della legge n. 183 del 1987, della necessaria documentazione al più presto possibile, tenuto conto dei termini perentori previsti nel citato articolo), Vercesi (che concorda con il senatore Cascia ed evidenzia la necessità che si pervenga alla costituzione di una Sottocommissione di studio per gli affari comunitari, che rappresenti la sede apposita in cui vengano preliminarmente istruiti i decrti delegati in questione), Calvi (anch'egli favorevole al decreto in esame).

La Commissione incarica quindi il Presidente di stendere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di istituzione di una Sottocommissione di studio degli affari comunitari: approvazione.

Il presidente Carta, riallacciandosi al dibattito svoltosi nella seduta del 16 dicembre dello

scorso anno, ripropone l'istituzione di una Sottocommissione di studio degli affari comunitari con il compito di esaminare preliminarmente gli atti delle Comunità europee e di svolgere, in tale materia, ogni altro compito istruttorio e di relazione alla Commissione plenaria.

Si tratta, egli aggiunge, di uno strumento interno inteso a facilitare i lavori della Commissione stessa. Coglie inoltre l'occasione per assicurare che si adopererà perchè i Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste riferiscano sui problemi che saranno trattati al prossimo vertice europeo.

Il senatore Vercesi dichiara interessante e utile la proposta, alla luce delle sempre più pressanti esigenze che sorgeranno in materia di politica agricola comunitaria. È necessario inoltre, egli aggiunge, che le comunicazioni dei due citati Ministri si svolgano al più presto.

Il senatore Cascia, nel dichiarare il consenso del Gruppo comunista sulla istituzione della Sottocommissione, ribadisce in particolare, fra l'altro, la necessità che si mantenga uno stretto collegamento con la Giunta per gli affari europei anche ai fini del reperimento della necessaria documentazione. Ribadisce quindi la necessità che i rapporti col Ministro dell'agricoltura e delle foreste si svolgano in modo organico e sistematico e non episodico (occorre discutere al più presto del nuovo rgolamento comunitario sullo zucchero). Conclude sottolineando la necessità di chiarire se si svolgerà o meno, entro tempi opportuni, il dibattito sul prossimo vertice europeo.

Il presidente Carta, nel concordare con le asserzioni emerse nei vari interventi, evidenzia l'utilità dell'istituzione della Sottocommissione di studio anche in ordine all'attuazione della recente legge n. 183 del 1987. Assicura quindi che solleciterà i Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste a riferire sui problemi del prossimo vertice europeo e prega il sottosegretario Cimino di farsi portavoce di tale urgenza presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il sottosegretario Cimino fornisce assicurazioni.

La Commissione delibera quindi l'istituzione della Sottocommissione di studio degli affari comunitari composta da un rappresentante di ciascun Gruppo e coordinata dal senatore Diana.

Per il Gruppo comunista è designato il senatore Cascia.

Il presidente Carta invita gli altri Gruppi a fare pervenire le proprie designazioni.

La seduta termina alle ore 11,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mezzapesa.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giovanni Agnelli, presidente della FIAT, accompagnato dal dottor Cesare Annibaldi, dall'ingegner Umberto Belliazzi, dall'avvocato Ezio Gandini, dal dottor John Kirschen e dal dottor Cesare Romiti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'installazione di impianti tecnici» (51), d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri

«Norme per l'installazione di impianti tecnici» (172), d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri

(Discussione e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato)

Ha inizio in sede deliberante la discussione dei disegni di legge in titolo, già esaminati, in sede referente, nelle sedute del 13 e 14 gennaio.

Ha la parola il relatore Aliverti. Egli ribadisce quanto esposto nella relazione del 13 gennaio, confermando l'opportunità di una rapida approvazione della normativa sugli impianti tecnici nel testo già approvato dal Senato il 14 gennaio 1987: non appare consigliabile, infatti, accettare le modifiche proposte (nel disegno di legge n. 51), agli articoli 6 e 9, poichè si rischierebbe di accordare un privilegio particolare per specifiche categorie di tecnici. Il testo base prescelto, pertanto, è il disegno di legge n. 172.

Il senatore Petrara prende atto delle motivazioni illustrate dal senatore Aliverti e, pur precisando che le soluzioni proposte dal disegno di legge n. 51 intendevano costituire una mediazione tra esigenze diverse degli operatori, si dichiara d'accordo sul testo proposto dal relatore, già unanimemente approvato nella IX legislatura dal Senato.

Si passa alla votazione.

Senza discussione e senza modifiche vengono separatamente approvati gli articoli 1 e 2.

Il relatore Aliverti, propone quindi, un emendamento meramente formale all'articolo 3 che viene accolto dalla Commissione la quale, successivamente, approva l'intero articolo nel testo modificato.

Senza discussione e senza modifiche vengono separatamente posti in votazione, e accolti, gli articoli da 4 a 12.

Si passa all'articolo 13.

Il relatore Aliverti illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo, conforme al parere espresso dalla Commissione giustizia, recante una più precisa determinazione delle sanzioni amministrative. Il presidente Cassola dà ragione di un emendamento volto ad aggiungere un comma, a tenore del quale il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese che violino ripetutamente le norme relative alla sicurezza. Detti emendamenti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti in votazione e accolti dalla Commissione. È infine approvato l'articolo 13 nel testo modificato.

Sono quindi messi separatamente ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 14 e 15.

È infine approvato nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LE CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI: AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI, PRESIDENTE DELLA FIAT S.p.A.

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Dopo una breve introduzione del presidente Cassola ha la parola l'avvocato Giovanni Agnelli. Egli ricorda come le origini della legislazione *antitrust* risalgano alla legislazione americana degli ultimi anni del secolo scorso: l'estensione ad altri paesi di una legislazione più o meno analoga è legata soprattutto all'affermazione del modello americano dopo la seconda guerra mondiale. È da notare come gli Stati Uniti abbiano cercato di imporre questo modello particolarmente ai paesi vinti, anche se – come dimostra l'esperienza giapponese (dove i cartelli sono il fondamento dell'intero sistema economico) – non sempre con successo.

L'Italia, che non era nè un paese vincitore nè un paese vinto, si è finora sottratta a questa estensione: la sola ipotesi di legislazione *antitrust*, in questo dopoguerra, è dovuta alla Confindustria, ed al suo presidente di allora Guido Carli. Tale proposta d'altra parte toccava in modo significativo anche il settore delle partecipazioni statali.

L'assenza di una legislazione *antitrust*, prosegue l'avvocato Agnelli, viene oggi sentita da una parte dell'opinione pubblica come una carenza del nostro sistema giuridico, come un ritardo – o addirittura come la mancanza di uno *status symbol* – nei confronti degli altri paesi della CEE, in vista della scadenza del 1992. La Confindustria, che esprime l'opinione di 120 mila aziende industriali, è contraria ad una legislazione di questo tipo, che la maggioranza degli imprenditori considera un inutile intralcio, che comporterebbe rischi di burocratizzazione o di indebite pressioni. La Fiat invece non è contraria, se davvero esistono le condizioni per fare una legge che non danneggi e non rallenti l'attività economica.

L'avvocato Agnelli si sofferma quindi sulla posizione del gruppo. La Fiat, egli afferma, non è troppo grande, come dimostra il confronto con i sui concorrenti stranieri (a cominciare dalla General Motors, le cui dimensioni sono cinque volte maggiori). Non si può nemmeno affermare che il suo peso nell'economia italiana sia eccessivo: tale peso è ben lontano da quello che hanno la Nestlè nell'economia svizzera (14 per cento del PIL) o la Philips nell'economia olandese (13 per cento). Nemmeno si può accusare la Fiat di interessarsi di troppi settori economici: in realtà, il comparto principale delle attività del gruppo (automobile e settori connessi) dà circa l'85 per cento del fatturato, contro un 11 per cento di altre attività industriali e un 3 per cento di attività non industriali. Per quanto riguarda, in particolare, il settore delle comunicazioni, l'avvocato Agnelli ricorda che la Fiat è proprietaria de «La Stampa» da oltre mezzo secolo e possiede il 30 per cento della Gemina, che controlla il gruppo Rizzoli. Nella Gemina, egli precisa, la Fiat non è azionista di controllo ma un «azionista di riferimento», con una tendenza, semmai, alla diminuzione del suo impegno. Egli ricorda comunque che anche in altri paesi vi sono gruppi industriali che operano nel settore delle comunicazioni: egli cita in particolare il settore televisivo negli Stati Uniti d'America. In ogni caso, esiste una legge sull'editoria, cui si deve fare riferimento e che può eventualmente essere modificata.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente Cassola, prendendo lo spunto delle polemiche sorte dalla pubblicità di un prodotto inesistente, sottolinea come l'informazione sia oggi divenuta un fattore produttivo: da questo nasce l'importanza che viene attribuita alla presenza della grande industria nel mondo dell'informazione. Non vi sono problemi, egli afferma, in ordine alle dimensioni del gruppo Fiat ma, semmai, in ordine alla diversificazione delle sue attività: anche i grandi gruppi citati, come la Nestlè, hanno attività omogenee. Egli chiede pertanto se i conglomerati siano un fenomeno fisiologico o patologico (facendo tra l'altro riferimento al settore delle assicurazioni). Egli chiede infine se non sia vero che la Fiat si espande più in Italia che nel mondo.

L'avvocato Agnelli conferma che la Fiat è un gruppo sostanzialmente eurocentrico: precisa che le vendite all'estero costituiscono la metà delle vendite del gruppo. Egli ricorda, comun-

que, che in passato vi furono polemiche contro gli investimenti all'estero.

Per quanto riguarda l'informazione, egli afferma che la proprietà delle testate non ha nulla a che fare con la pubblicità, che si può comunque acquistare, e ribadisce che anche all'estero vi sono organi di informazione (dalla NBC americana al gruppo editoriale Hachette) che appartengono ad imprese industriali; anche ove ciò non avviene, d'altra parte, nessuna legge lo vieta, discriminando gli imprenditori industriali rispetto agli altri cittadini.

Per quanto riguarda i conglomerati, l'avvocato Agnelli osserva che si tratta di una nozione piuttosto fluida e che essi nascono in relazione alle opportunità che si presentano, senza alcuna filosofia precostituita.

Il dottor Romiti fornisce ulteriori precisazioni circa la presenza di gruppi industriali ed immobiliari nel mondo dell'informazione. Egli osserva che i paesi che hanno adottato una legislazione *antitrust* lo hanno sempre fatto in nome della tutela dei consumatori, per combattere restrizioni dell'offerta o possibili manipolazioni dei prezzi. Una simile chiarezza d'intenti sembra mancare nel dibattito italiano e questo giustifica il sospetto che tale dibattito abbia origini di altro genere, essenzialmente politiche.

L'avvocato Agnelli ricorda come il rapporto tra industria ed editoria sia essenzialmente fluido: editori «puri», come Perrone o Crespi, erano in realtà degli industriali che acquistarono testate di giornali, e successivamente persero le imprese di provenienza. Certo, ci si deve preoccupare della libertà di concorrenza: ma questa non sembra minacciata in Italia, dove un giornale come «La Repubblica» ha potuto in breve tempo acquistare la maggiore diffusione.

Il senatore Gianotti osserva che il legislatore italiano non deve porre ostacoli all'espansione di un gruppo a livello comunitario: di ciò si occuperà, semmai, il legislatore della Comunità. È legittima invece la preoccupazione del legislatore nazionale in relazione a settori come il credito, le assicurazioni, la stampa e la grande distribuzione, in cui vi è oggi una crescente presenza dei grandi gruppi industriali. Non si tratta, contrariamente a quanto è stato detto, di un semplice «rigurgito anticapitalistico».

L'avvocato Agnelli ricorda come «La Stampa» si sia affermata a Torino mantenendo i bilanci quasi costantemente in attivo e battendo altre testate concorrenti grazie alla qualità del prodotto. Per quanto riguarda le assicurazioni, egli ricorda come la Fiat fosse entrata nel settore oltre mezzo secolo fa, quando si introdussero le vendite a rate. Fu allora creata la SAI, essenzialmente per assicurare l'azienda contro i mancati pagamenti; tale impresa fu poi ceduta, quando le tariffe dell'assicurazione RCA non erano remunerative. Successivamente, la Fiat è rientrata nel settore, come del resto fanno molte imprese italiane e straniere.

Si dice, prosegue l'avvocato Agnelli, che vi siano possibii sinergie tra grande distribuzione e assicurazione, e ciò merita di essere verificato; quanto al rischio di una gestione impropria dei fondi dell'impresa, esso sussiste nei confronti di qualsiasi imprenditore assicurativo, così come il rischio di una gestione scorretta di un organo di informazione sussiste nei confronti di qualsiasi editore.

Il senatore Gianotti ricorda la vicenda della «Société Générale», per chiedere se lo Stato italiano debba rimanere spettatore di fronte ad eventuali ingressi di gruppi stranieri; ricordando le frequenti polemiche della Fiat contro l'interventismo pubblico, osserva che il CIPI ha concesso alla Fiat agevolazioni per molte centinaia di miliardi.

L'avvocato Agnelli esprime un giudizio molto positivo sull'operazione effettuata in Belgio dall'ingegner De Benedetti; osserva che un imprenditore comunitario non potrebbe oggi essere considerato straniero e sottoposto quindi a particolari restrizioni.

Quanto alle agevolazioni deliberate del CIPI, l'avvocato Agnelli sottolinea che esse sono previste dalla legge. Il dottor Romiti sottolinea a sua volta l'importanza degli investimenti effettuati dalla Fiat nel Mezzogiorno, che danno lavoro a circa 40 mila dipendenti e riguardano processi tecnologicamente avanzati: a fronte di questi investimenti, i contributi statali cui ha fatto riferimento il senatore Gianotti sono dovuti per legge.

Il senatore Galeotti richiede un giudizio sulla tendenza di alcuni partiti, già sostenitori del libero mercato, ad apporre limiti alla espansione delle imprese in diversi settori produttivi.

L'avvocato Agnelli si augura che qualora il Parlamento decida di adottare una legislazione in materia questa sia scevra da rigori eccessivi o anacronistici.

Il senatore Mancia, ricordate le diverse posizioni espresse dal presidente della Confindustria Lucchini e dall'ingegner De Benedetti, chiede un giudizio sulle motivazioni che hanno indotto altri paesi stranieri a stabilire norme antimonopolistiche e sulla eventuale necessità di introdurre disposizioni analoghe nella legislazione italiana.

L'avvocato Agnelli, rilevato il nesso delle posizioni espresse dalla Confindustria con gli interessi rappresentati dalla pluralità di imprese aderenti alla organizzazione, ribadisce che il gruppo Fiat non è contrario a forme di effettiva tutela della libera concorrenza.

Il senatore D'Amelio chiede di precisare i limiti di una legislazione antimonopolistica anche in previsione della scadenza comunitaria del 1992.

L'avvocato Agnelli ritiene prioritaria la individuazione dei limiti esistenti nelle legislazioni nazionali e in quella comunitaria onde provvedere concretamente alla tutela dei prezzi e alla qualità dei prodotti nel nostro paese, considerato anche lo specifico peso dell'industria pubblica italiana: il problema reale, in effetti, va individuato nella esigenza di impedire la costituzione di cartelli.

Il senatore Rossi, soffermatosi sulla differenza del contesto storico americano alla fine del secolo scorso da quello italiano contemporaneo, sottolinea la necessità di tutelare il mercato e, dopo aver ricordato alcune tesi statunitensi e inglesi relative al recente crollo borsistico, chiede se nel nostro paese non sia opportuno regolare meglio la tutela della concorrenza.

L'avvocato Agnelli, precisato di non condividere i richiamati giudizi sul crollo della Borsa, reputa che la vigente legislazione comunitaria sia sufficiente a tutelare la concorrenza e che le distorsioni esistenti nel mercato italiano siano determinate più dal settore pubblico che da quello privato.

Il senatore Rossi, considerati i limiti di applicabilità dell'articolo 86 del trattato comunitario, rileva come in materia di conglomerate si ponga la necessità di impedire barriere all'ingresso di altre imprese nel settore nonchè abusi derivanti da posizioni dominanti. Al riguardo l'avvocato Agnelli sottolinea come l'acquisizione o la partecipazione in comparti diversi da quelli della società madre tendono a ridurre i costi generali, realizzando utili economie gestionali: il dottor Kirschen, da parte sua, distingue il caso di posizioni dominanti in ambito nazionale o europeo, nel qual caso, ovviamente, il problema sarebbe di competenza comunitaria.

Il senatore Rossi chiede un parere su un eventuale passaggio della proprietà di organi di informazione ad altra società del gruppo. L'avvocato Agnelli giudica il problema non meramente formale e pertanto, nel caso di un passaggio proprietario del quotidiano «La Stampa» all'IFI, la sostanza non sarebbe modificata.

Il senatore Spadaccia, ricordate le vicende del quotidiano «Il Giorno» e rilevata una certa contrapposizione tra potere economico e potere politico nell'intervento del Presidente della Fiat, segnala come spesso l'industria pubblica abbia acquisito le perdite di quella privata alienandole invece le attività. Chiede inoltre precisazioni sui rapporti tra informazione e industria e sulla questione Mediobanca, in ordine alla quale ritiene che una fondamentale banca d'affari nazionale non debba subire l'influenza determinata dagli interessi della grande impresa.

L'avvocato Agnelli, precisato come la designazione e la preposizione dei dirigenti a capo dell'industria pubblica vengano fatte dal potere esecutivo, dichiara di non condividere la tesi del senatore Spadaccia in ordine alla questione Mediobanca.

Al senatore Rastrelli, che giudica anomala la diversità di posizioni tra il presidente della Confindustria e quello del gruppo Fiat in materia di legislazione antimonopolistica, l'avvocato Agnelli, nel ribadire la posizione espressa in precedenza, conferma che la Fiat non auspica l'introduzione di tale legislazione nel nostro paese ma non è neanche contraria.

Il senatore Aliverti, ricordate le posizioni espresse dal professor Valletta agli inizi degli anni '60 circa l'opportunità di introdurre misure protezionistiche e una legislazione *antidumping*, domanda un giudizio sui rapporti

tra editoria e industria, con particolare riferimento al limite previsto dalla legge sull'editoria per la concentrazione della proprietà.

L'avvocato Agnelli ritiene che il problema sollevato non attenga tanto alla misura delle partecipazioni proprietarie quanto al grado di indipendenza reale degli organi di informazione.

Il senatore Aliverti, attesa la necessità di una legislazione che impedisca eccessi protezionistici, domanda un parere circa la normativa che potrebbe riequilibrare alcuni aspetti del mercato e meglio tutelare la libertà di concorrenza.

L'avvocato Agnelli ritiene un errore attribuire automaticamente il verificarsi di abusi alla sussistenza di posizioni dominanti poichè, laddove tali abusi si verifichino, essi configurano un fenomeno avente dimensioni parziali e non generali.

Al senatore Pezzullo, che ricorda le posizioni dell'ingegner De Benedetti circa l'eventuale applicabilità di una normativa *antitrust* ai prodotti non esportabili, l'avvocato Agnelli precisa che se il riferimento della normativa attiene a un prodotto – come l'editoria – che si rivolge pressochè esclusivamente a un solo mercato, la tesi richiamata può essere condivisa, ma se questa viene estesa a comparti come le assicurazioni e le attività finanziarie, occorre chiarire che l'attuale ristrettezza del loro mercato si configura come una autentica anomalia in quanto tali comparti devono avere una maggiore dimensione internazionale.

Il senatore Riva, premessa la necessità di perseguire un riequilibrio tra potere economico, espressione di posizioni dominanti, e potere politico, che dovrebbe tutelare le realtà più deboli della società, domanda un giudizio sulla indiscriminata espansione dell'industria in altri comparti, con particolare riferimento ai limiti posti dalla vigente legislazione bancaria.

L'avvocato Agnelli, ricordato il tentativo di condizionare il gruppo Fiat con la costituzione – all'inizio degli anni '60 – della «Alfasud», giudica ancora valida la filosofia della legge bancaria del 1936, pur avvertendo la necessità di una più perspicua armonizzazione delle diverse discipline nazionali in materia, onde evitare effetti perversi qualora banche estere procedano all'acquisizione di partecipazioni industriali nel nostro paese.

Il senatore Riva, attesa la necessità di tutelare la qualità dell'informazione, ritiene che, al tempo stesso, vada garantito il pluralismo della medesima, con particolare attenzione al mercato della pubblicità nel quale la concentrazione della raccolta provoca effetti distorsivi crescenti. Conviene su tale esigenza l'avvocato Agnelli, e il dottor Romito fornisce ulteriori elementi sulla abnorme concentrazione che si registra nella raccolta della pubblicità.

Il senatore Cutrera, afferma che l'evoluzione storica delle condizioni che presuppongono la regolamentazione dei mercati settoriali e territoriali fa evidenziare tutta la complessità dei problemi sulla concorrenza, che non possono essere ridotti alla tutela dei prezzi e della qualità dei prodotti. Conviene l'avvocato Agnelli.

Il senatore Andriani si sofferma sulla trasformazione in atto nel sistema delle imprese, che modifica la qualità dei fenomeni allo studio della Commissione; avverte inoltre il rischio di attenuare le garanzie di pluralismo, nel caso di una pronunciata commistione di funzioni produttive in settori diversi, come nel caso, ad esempio, delle strutture che gestiscono il risparmio (Mediobanca, fondi comuni di investimento, assicurazioni).

L'avvocato Agnelli, premesso di non essere in grado di fornire una approfondita e articolata risposta sull'argomento, ritiene tuttavia che il problema essenziale vada individuato nell'uso che si fa di quelle strutture; ricorda altresì le modalità di aumento della partecipazione Fiat nel capitale di Mediobanca dallo 0,5 al 2 per cento circa.

Il senatore Cavazzuti domanda un giudizio circa l'eventuale adozione di una legislazione a tutela della concorrenza per la quale egli ritiene si debba pensare non soltanto al controllo degli assetti proprietari ma, soprattutto, a un protocollo sulla autonomia gestionale delle aziende appartenenti a un medesimo gruppo.

L'avvocato Agnelli sottolinea la diversità di situazioni riferite ad aziende la cui proprietà appartenga interamente alla società madre e quelle ove, invece, si verifichi una semplice

partecipazione di minoranza. Al riguardo il dottor Romiti precisa che l'aziena controllata, in ogni caso, risponde a una pluralità di interlocutori e soggetti interessati.

Il presidente Cassola sottolinea le diffuse esigenze politiche a tutela dei consumatori e del pluralismo economico; conviene inoltre sulla necessità di non adottare una legislazione meramente antimonopolistica mentre, in tema di rapporti tra industria e informazione, ritiene che il problema non vada circoscritto al nesso proprietario ma vada riferito alle condizioni di parità effettiva fra le diverse aziende, a loro tutela e a protezione dagli squilibri derivanti dalla proprietà di organi di informazione.

Il dottor Romiti ribadisce l'importanza dell'uso che una azienda può fare del proprio giornale: la Fiat, in particolare, ha sempre garantito la piena autonomia del quotidiano «La Stampa».

Il presidente Cassola ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORO (11°)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI

indi del Vice Presidente
SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Roccelli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

«Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti» (70), d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole ed altri

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti ed ai patrioti combattenti» (337), d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Antoniazzi rileva come i disegni di legge in esame intendano sanare un'iniquità che perdura da troppo tempo, estendendo opportunamente i benefici combattentistici — previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 — ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, agli ex partigiani in possesso della qualifica di patriota, ai grandi invalidi di guerra che non abbiano maturato il diritto a pensione.

Dopo aver sottolineato la maggiore completezza delle previsioni normative contenute nel disegno di legge n. 337, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, rispetto al disegno di legge n. 70, d'iniziativa socialista, rileva come occorra rapidamente procedere all'approvazione del provvedimento, tenuto altresì conto dell'esiguità del numero dei beneficiari e del relativo onere. A quest'ultimo riguardo, auspica che il Governo ottemperi con celerità all'impegno assunto nel corso della discussione della legge finanziaria al Senato circa l'individuazione della copertura finanziaria.

Il presidente Giugni dichiara di associarsi, a nome del Gruppo socialista, alle considerazioni svolte dal senatore Perricone, relatore alla Commissione, e dal senatore Antoniazzi, condividendo la sollecitazione a concentrare maggiormente l'esame sul disegno di legge n. 337, d'iniziativa di tutti i Gruppi.

Dopo un breve intervento del senatore Angeloni che, a nome del Gruppo democratico cristiano, dichiara di condividere le argomentazioni testè svolte, ha la parola il senatore Perricone, relatore alla Commissione, il quale, ribadite le finalità perequative dei provvedimenti, sottolinea la necessità di determinare il numero dei beneficiari e il conseguente onere finanziario per pervenire ad una rapida approvazione dei disegni di legge, per i quali propone di richiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Il sottosegretario Rocelli, dopo aver premesso come il Governo nutra talune perplessità in relazione alle disposizioni contenute nei disegni di legge, rileva come allo stato attuale il Ministero non sia in grado di quantificare con esattezza l'onere finanziario, ma si riservi di farlo in un momento successivo, mantenendo fede all'impegno assunto dal Ministro del tesoro in sede di discussione della legge finanziaria. In questo spirito di costruttiva ricerca volta al superamento delle perplessità accennate, il Governo non si opporrà alla richiesta della Commissione di assegnazione in sede deliberante.

Chiusa la discussione, la Commissione ac-

coglie all'unanimità la proposta del relatore Perricone di richiedere alla Presidenza del Senato, favorevole il rappresentante del Governo, l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. L'esame è conseguentemente rinviato.

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (173), d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (438), d'iniziativa dei senatori Vecchi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 gennaio.

Il senatore Vecchi, dopo aver rilevato come disegni di legge relativi alla disciplina delle cooperative di solidarietà sociale siano già stati presentati nel corso delle passate legislature, sottolinea l'opportunità che si pervenga, attraverso la formulazione di un testo normativo unificato, ad una rapida approvazione dei provvedimenti che si propongono l'obiettivo di regolamentare iniziative spontanee di solidarietà sociale aventi la precipua finalità di offrire a persone particolarmente svantaggiate opportunità di assistenza e di stabile e definitiva occupazione.

Sottolineata l'opportunità di un raccordo dell'intervento pubblico e di quello privato attraverso lo strumento della cooperazione intesa in senso imprenditoriale, rileva la positiva novità costituita dalla presenza di soci volontari, ordinari ed utenti nella struttura tecnica delle cooperative operanti all'interno della società. Fa presente come il disegno di legge non presenti problemi sostanziali di copertura finanziaria e come occorra, nella formulazione di un testo unitario, avvalersi dei risultati già raggiunti dal comitato ristretto operante nella precedente legislatura.

Sottolinea infine l'opportunità di svolgere un'audizione, in seno al comitato ristretto, delle tre centrali cooperative, allo scopo di acquisire ulteriori elementi chiarificatori.

Il senatore Florino rileva criticamente come i disegno di legge in esame si propongano compiti di solidarietà sociale, offrendo opportunità di assistenza e definitiva occupazione a settori della società particolarmente svantaggiati, intervenendo così in un settore di tradizionale competenza statale. Ritiene infatti inopportuno attribuire alle cooperative compiti di solidarietà sociale, in quanto tali iniziative si tradurranno sicuramente in interventi di tipo meramente clientelare che i meccanismi previsti dalla legge n. 56 del 1987, di riforma del mercato del lavoro, hanno inteso superare.

Il senatore Perricone, dopo aver ribadito gli scopi altamente umanitari dei provvedimenti e le finalità non sostitutive, ma meramente surrogatorie dell'intervento statale che essi si propongono, esprime talune perplessità in ordine alla composizione delle cooperative, relativamente alla percentuale — che ritiene eccessivamente elevata — dei soci utenti.

Il senatore Angeloni dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal relatore e auspica una sollecita approvazione dei provvedimenti che operano un equo riconoscimento delle iniziative volontaristiche di solidarietà sociale. Ritiene tuttavia necessario pervenire alla formulazione di un unico testo, avvalendosi del lavoro già svolto nella precedente legislatura.

Il senatore Calvi, a nome del Gruppo socialista, ritiene anch'egli necessario pervenire ad una formulazione unitaria dei disegni di legge, attraverso la creazione di un comitato ristretto, nell'ambito del quale potrebbero essere svolte le audizioni dei rappresentanti delle centrali cooperative.

Il presidente Giugni, nell'auspicare un rapido *iter* del provvedimento, dichiara di ritenere opportuno investire il senatore Toth, relatore alla Commissione, del compito di elaborare una proposta unitaria che tenga altresì conto dell'attività già svolta in seno al comitato ristretto istituito nella precedente legislatura. Propone quindi di richiedere l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

Dopo un breve intervento del senatore Vecchi, che ribadisce l'opportunità di svolgere un'audizione delle centrali cooperative, ha la parola il relatore Toth che, in risposta ai rilievi critici mossi dal senatore Florino, ribadisce la validità delle finalità sottese dai

provvedimenti. Si dichiara quindi d'accordo sulla necessità di redigere un testo unificato e di svolgere le audizioni delle centrali cooperative.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rocelli, dopo aver ringraziato il relatore e gli oratori intervenuti, rileva come i disegni di legge in esame non comportino affatto un'abidcazione dello Stato alle proprie responsabilità, ma si propongano opportunamente di regolamentare iniziative spontanee di solidarietà sociale. Eventuali e ipotetiche deviazioni dell'attività delle cooperative a scopi clientelari non possono in ogni caso essere intese in senso generalizzato.

Nel manifestare quindi l'adesione ferma e convinta del Governo alla regolamentazione delle cooperative di solidarietà sociale che svolgono una funzione qualificata di solidarietà, nell'ambito della società civile nei riguardi di soggetti particolarmente svantaggiati, si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge, nonchè alle indicazioni relative all'*iter* successivo fornite dal relatore, in particolare per quanto concerne lo svolgimento di audizioni delle centrali cooperative. Tenuto conto della necessità di pervenire ad una formulazione unitaria dei provvedimenti, assicura la più ampia e costruttiva collaborazione al riguardo da parte del Governo.

Chiusa la discussione, la Commissione accoglie all'unanimità la proposta del presidente Giugni di richiedere alla Presidenza del Senato la assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, dopo che ad essa si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo. L'esame è conseguentemente rinviato.

«Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari» (419), d'iniziativa dei senatori Mora ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 gennaio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Sartori, dopo avere rilevato come il provvedimento sia privo di oneri finanziari a carico della collettività, propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Antoniazzi osserva prioritariamente come il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari non sia ulteriormente rinviabile; appare infatti assolutamente necessario operare un sostanziale miglioramento dei trattamenti previdenziali ed una organica revisione dell'intera normativa.

Premesso di auspicare per il futuro la creazione di grandi comparti previdenziali anche nel settore delle libere professioni, rileva la necessità di operare nel frattempo, in conformità ai princìpi e agli istituti operanti nel settore della previdenza dei liberi professionisti, al fine di elevare le prestazioni, garantendone un più stretto collegamento con i contributi versati, e rivalutando le prestazioni secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Dopo aver espresso un parere favorevole all'approvazione del provvedimento che, ricorda, non comporta oneri finanziari, rileva tuttavia la necessità di procedere ad audizioni dei dirigenti dell'ente nazionale di previdenza e assistenza, eventualmente anche in sede di comitato ristretto, allo scopo di chiarire taluni aspetti della normativa che destano perplessità. Si riferisce in particolare ai meccanismi previsti all'articolo 2, che nelle modalità di calcolo della pensione sembrano offrire disincentivi al versamento dei contributi.

Dopo un breve intervento del senatore Pericone, che dichiara di condividere le argomentazioni già svolte dal relatore e dagli altri oratori intervenuti, ha la parola il senatore Calvi, relatore alla Commissione, che si dichiara favorevole alla proposta del senatore Sartori di richiesta di assegnazione del provvedimento in sede dliberante, nonchè allo svolgimento di audizioni di dirigenti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

Il sottosegretario Rocelli, nel dichiararsi favorevole alla richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante, prean-

nuncia la presentazione da parte del Governo di una serie di emendamenti intesi a modificare e a meglio chiarire la portata di alcune disposizioni.

In particolare, saranno presentati emendamenti relativamente al calcolo dei contributi soggettivi di cui all'articolo 10, alla rivalutazione delle pensioni e dei contributi, di cui all'articolo 16, all'iscrizione facoltativa all'Ente, di cui all'articolo 22. L'articolo 27 — relativo alle pensioni in corso, infine — egli rileva — necessita di ulteriori precisazioni.

Chiusa la discussione, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

L'esame è consenguentemente rinviato.

«Disciplina per la concessione di permessi retribuiti per trattamenti terapeutici iterativi (355), d'iniziativa dei senatori Iannone ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 gennaio.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Perricone che illustra un emendamento, all'articolo 4, al fine di rendere scientificamente più corretto il riferimento alle malattie che danno titolo all'applicazione dei benefici previsti nel provvedimento. In particolare, il riferimento all'uremia cronica dovrebbe essere sostituito con quello ai pazienti sottoposti a dialisi.

Il senatore Gambino si dichiara favorevole, a nome del Gruppo comunista, ad un sollecito accoglimento del disegno di legge, soprattutto al fine di evitare di gravare i datori di lavoro degli oneri conseguenti alle assenze dei lavoratori che debbono sottoporsi ai trattamenti terapeutici in questione ed auspicando la collaborazione del Governo al fine di finanziare il provvedimento.

Concluso il dibattito, replica il relatore Sartori che, nell'auspicare la sollecita approvazione del provvedimento, si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Perricone.

Ha quindi la parola il rappresentante del Governo, per dichiarare come il provvedimento corrisponda ad un'esigenza sentita e permetta lo svolgimento delle indispensabili pratiche sanitarie per i lavoratori, senza contemporaneamente incrementare il costo del lavoro. Rileva che, tuttavia, esistono difficoltà per definire la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale comunque il Governo intende adoperarsi.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, il cui esame è conseguentemente rinviato.

«Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di *handicaps*, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro» (270), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 gennaio.

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice Ferraguti, che propone innanzi tutto di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, al fine di renderne più celere l'*iter*. Il provvedimento ha lo scopo di attribuire allo Stato un compito fondamentale nel campo della politica dei servizi tesi a rispondere al bisogno relativo alla qualità della vita dei cittadini e ad una nuova politica sociale. Certamente — ella rileva — le provvidenze contenute nel disegno di legge attengono solo ad un limitato settore: tuttavia esse hanno grande rilievo all'interno del tema più complessivo della tutela della maternità e della paternità, grazie anche all'introduzione del tema della tutela del padre lavoratore. Tale garanzia riveste un grande valore sociale e costituisce questione che necessita di ulteriori provvedimenti rispetto alla legislazione già in atto. Certamente — ella aggiunge — in questo

quadro non sono sufficienti provvedimenti di assistenza alle famiglie al cui interno vi sono soggetti portatori di *handicaps*, ma è indispensabile varare una politica attiva di prevenzione, attuando anche un progetto nazionale di tutela materna e infantile.

Quanto al contenuto del disegno di legge, ricordato come nella scorsa legislatura fosse stato definito in sede di Sottocommissione un progetto unificato, il cui contenuto era per certi aspetti più ampio di quello del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione, dichiara di concordare con lo spirito del provvedimento, che consiste più che nella concessione di benefici di carattere economico nel desiderio di migliorare il clima psicologico delle famiglie.

Si sofferma quindi su alcuni punti dell'articolato passibili, a suo dire, di alcuni miglioramenti, come l'articolo 2, ove occorrerebbe far riferimento anche al padre, e la norma che limita i permessi entro l'ottavo anno di vita del bambino e la necessità, infine, di prevedere il consenso del lavoratore per il suo trasferimento.

Circa la questione relativa all'onere del disegno di legge, ricorda che la platea dei beneficiari era stata valutata in circa 6.300, quanto all'articolo 1 e in circa 31.000 persone, quanto alle restanti norme; in caso di astensione oltre i 18 anni essa si può calcolare che giunga alle 100.000 unità. La Sottocommissione che aveva lavorato nella scorsa legislatura aveva stimato un onere di circa 68 miliardi annui: tuttavia tale spesa, tenendo conto delle differenze nella normativa, potrebbe essere adeguatamente ridotta e valutata nell'ordine dei 50 miliardi. In conclusione, però la questione finanziaria non deve costituire problema tale da far frapporre remore ad una normativa che mira ad attuare il precetto costituzionale che impone la rimozione degli ostacoli che limitano la pari dignità di vita dei cittadini.

Favorevole al provvedimento si dichiara poi il senatore Perricone, soprattutto tenendo conto del suo rilevante valore morale. Sul merito condivide alcune delle perplessità prospettate dalla senatrice Ferraguti ed in particolare propone che il beneficio debba valere sino al compimento del 12° anno di età del bambino.

Non essendovi altri interventi, replica il relatore Angelìoni che, nel sottolineare la grande rilevanza sociale del provvedimento, si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione di esso in sede deliberante ed auspica che, per tal via, si possa giungere ad una fattiva tutela di quelle categorie di individui per i quali la Costituzione impone la solidarietà di tutti.

Certamente il problema trattato oggi rientra nell'ambito della più generale legge-quadro sull'assistenza: tuttavia è opportuno procedere, iniziando a risolvere questa questione al più presto.

Nel merito delle norme proposte, ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di recepire alcune delle indicazioni che erano emerse in sede di Sottocommissione nella passata legislatura, come, ad esempio, quelle relative alla quantificazione dell'onere del provvedimento, la cui limitata entità non può non essere certo tale da frenarne l'approvazione.

Replica per il Governo il sottosegretario Rocelli, il quale ricorda che proprio per avviare a soluzione problemi come quello oggetto del provvedimento in esame, il Governo ha nominato un Ministro *ad hoc*, con il compito di valutare la condizione sociale del paese e di redigere una «carta» delle situazioni che necessitano di intervento pubblico. A seguito del piano che il Ministro redigerà, il Governo non farà a meno di definire i necessari finanziamenti.

Nel sottolineare l'esigenza che il provvedimento riferisca i suoi benefici alla famiglia, intesa in senso ampio, dichiara il favore del Governo nei suoi confronti, con la riserva relativa all'approfondimento delle questioni finanziarie ad esso connesse.

Dopo che il presidente Giugni ha sottolineato l'opportunità, stante i problemi finanziari esistenti, di richiedere l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge all'esame, la Commissione concorda di nominare un'apposita Sottocommissione (di cui sono chiamati a far parte il relatore e i responsabili dei Gruppi in seno alla Commissione stessa) e di rinviarne il seguito dell'esame.

«Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"» (365), d'iniziativa dei senatori Angeloni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Vecchi che, nel dichiararsi favorevole al provvedimento nel suo complesso, manifesta alcune perplessità, in particolare relativamente all'articolo 4, laddove si prevede un periodo differenziato per la concessione della decorazione a seconda che i lavoratori abbiano prestato la loro attività ininterrottamente alle dipendenze della stessa azienda o di aziende diverse. Per tal via si premia — egli aggiunge — un concetto di fedeltà aziendale che da una parte non risponde allo spirito della decorazione e dall'altra non è più attuale, stante l'elevata tendenza alla mobilità imposta dagli odierni canoni produttivi. Sarebbe inoltre opportuno riflettere relativamente all'età minima per la concessione della «Stella» e precisare che la valutazione dei candidati deve spingersi al merito, secondo canoni obiettivi, prescindendo da criteri di carattere clientelare: per questo sarebbe forse opportuno definire un'articolazione regionale della commissione preposta all'accertamento dei titoli. Quanto infine al secondo comma dell'articolo 12, relativo alla concessione di un contributo alla federazione dei maestri del lavoro, ritiene che tali fondi dovrebbero servire a finanziare iniziative per la formazione di quelle professionalità che oggi stanno morendo.

Interviene quindi il presidente Giugni che si dichiara, a titolo personale, contrario al provvedimento, che modella un'onorificenza in modo da premiare un'attività di lavoro condotta sostanzialmente con spirito conformista e favorire chi ha avuto la fortuna di lavorare senza subire interruzioni dovute a ragioni a lui non imputabili. Il provvedimento, inoltre, sembra quasi concepire la classe operaia come una sorta di corpo separato nella Repubblica, mentre sarebbe forse opportuno considerare i lavoratori come gli altri cittadini al fine della attribuzione delle ordinarie onorificenze al merito. Stante dunque l'equivocità della normativa e il suo fine di carattere antiquato, dichiara che si asterrà nella votazione.

Il senatore Zanella condivide le considerazioni del presidente Giugni ed auspica una riflessione sul provvedimento, evidenziando talune perplessità nel merito, come la differenziazione tra i lavoratori che abbiano prestato la propria attività ininterrottamente a favore di una medesima azienda e gli altri. Sarebbe poi opportuno definire un contingente annuo di onorificenze il cui numero non sia elevabile e legare a finalizzazioni precise la concessione del contributo alla Federazione dei maestri del lavoro. Conclude, osservando che il riferimento al prefetto, di cui al comma 2 dell'articolo 10 tra i componenti della commissione regionale per la valutazione dei titoli, può portare ad equivoci.

Ad avviso del senatore Angeloni, che ricorda come nel corso della scorsa legislatura non fossero state avanzate le perplessità odierne, il provvedimento mira ad aggiornare una normativa oggi esistente e tenda a sottolineare il valore spirituale del lavoro, così come vuole la nostra Carta costituzionale. Perciò si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche conseguenti alle osservazioni che ad esso sono state formulate.

Chiuso il dibattito, replica il relatore Nieddu che, nel ricordare come il provvedimento sia sostanzialmente riproduttivo della legge del 1923, successivamente aggiornata nel 1967, e come esso miri a rendere attuale tale normativa, dichiara il proprio favore al disegno di legge, salvo l'accoglimento delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, che auspica possano essere definite attraverso appositi emendamenti, in particolare per quanto riguarda il collegamento a parametri obiettivi della concessione delle onorificenze stesse. Si dichiara poi disponibile a compiere una verifica relativamente alla concessione di contributi finanziari ad organismi analoghi alla Federazione dei maestri del lavoro — come sollecitato dal senatore Antoniazzi — al fine di scongiurare l'eventualità di disparità di trattamento.

Ha quindi la parola il rappresentante del

Governo che, nel ricordare come la decorazione sia già esistente, condivide molti dei rilievi avanzati nel corso del dibattito e ritiene opportuno svolgere una ricognizione generale sulle onorificenze attualmente concesse, pur sottolineando che la «Stella al merito del lavoro» costituisce un riconoscimento atteso da molti e avente caratteristiche diverse da quelli al merito della Repubblica. In conclusione, sarebbe opportuno valutare attentamente il testo del disegno di legge alla stregua dei rilievi emersi nel dibattito.

La Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZITO

Intervengono il ministro della sanità Donat-Cattin ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

«Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (232), d'iniziativa dei senatori Bompiani ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

La senatrice Zuffa ritiene errato semplificare eccessivamente il dibattito attraverso l'eccessiva esaltazione della necessità di incrementare la disponibilità di organi. Occorre invece concentrare l'attenzione sulla persona umana nel suo complesso. Dopo essersi dichiarata non contraria ai trapianti di organi, la senatrice Zuffa rileva che vi sono limiti nell'orizzonte culturale attuale della scienza medica, che ritiene di dover procedere soltanto lungo la via del progresso scientifico che aprirebbe sempre nuove possibilità, per cui chi non è disposto ad andare sempre avanti su questa strada viene troppe volte considerato automaticamente un oscurantista; alcuni risultati di recenti ricerche pongono invece seri problemi di bioetica, per cui in questa materia si può dire che sia lecito qualsiasi dubbio.

Occorre poi considerare il fatto che gran parte dei potenziali donatori sono vittime di incidenti stradali o sul lavoro, o comunque vittime di violenze, cioè di fenomeni che la società dovrebbe tendere ad eliminare. Per quanto riguarda poi l'abolizione del consenso dei familiari, la senatrice Zuffa ritiene che sia grottesco contrapporre una concezione privatistica del cadavere ad un concezione pubblicistica: in realtà occorre coinvolgere il più possibile i soggetti interessati mentre appartiene certamente ad una visione positivista retrograda di considerare il cadavere solo come una carcassa da utilizzare escludendo la dimensione dell'affettività da parte dei congiunti del defunto. La necessità del consenso dei congiunti può quindi essere superata solo se vi sia una volontà favorevole al prelievo inequivocabilmente manifestata in vita dal soggetto interessato.

La senatrice Zuffa ritiene altresì che occorra grande cautela in una campagna d'informazione su questo tema nelle scuole dato che questo comporterebbe la necessità di introdurre presso i giovanissimi il concetto di morte. Conclude esprimendo dissenso sull'attribuzione ai sedicenni della facoltà di esprimersi sulla donazione di organi, ritenendo preferibile che per tutti i minorenni tale facoltà sia demandata ai genitori.

Il senatore Torlontano esprime stupore per le polemiche in corso sui trapianti, nelle quali non si tiene conto del fatto che in Italia vi è il minor numero dei trapianti in ambito europeo; negli ultimi anni si è avuta addirittura una diminuzione del numero dei trapianti. Tale crisi dipende peraltro anche dalla situazione attuale degli ospedali e dal superlavoro dei centri di rianimazione.

Ritiene poi assai strano che, quando da parte del mondo cattolico non si manifestano sostanziali opposizioni ai trapianti, da parte di certi esponenti del mondo laico si esprimano invece posizioni retrive legate ad una sorta di intoccabilità del cadavere; peraltro

dietro alla attuale campagna contraria ai trapianti vi sono forse anche interessi concreti costituiti dalla grande quantità di reni artificiali che si dovranno acquistare se non si risolverà la crisi dei trapianti: in questo modo si spiegano agevolmente certe campagne di stampa.

Per fugare qualsiasi preoccupazione — rileva il senatore Torlontano — occorrerebbe vietare i prelievi da persone decedute a seguito di omicidio; sull'opinione pubblica ha influito negativamente il protagonismo di certi chirurghi, mentre ancora non si è chiarito che il soggetto cerebralmente morto che continua a respirare è ormai a tutti gli effetti un cadavere.

Sottolinea infine il fatto che nessuna protesta si è levata per le autopsie, che vengono praticate da secoli e che comportano nei cadaveri devastazioni assai superiori a quelle derivanti da prelievi di organi da trapiantare.

Il senatore Alberti rileva che negli ultimi tre anni vi sono state importanti novità per quanto riguarda la problematica dei trapianti, come il commercio di organi prelevati da viventi ed il diffondersi anche in Italia dei trapianti cardiaci. Le attuali polemiche derivano in gran parte dalla stampa che ha svolto un'opera di grave disinformazione e da alcuni medici affetti da protagonismo eccessivo.

Occorre convincersi del fatto che i trapianti sono ormai una realtà terapeutica. Il disegno di legge n. 232 ha carattere garantista sotto tutti i punti di vista: la novità più importante che viene introdotta è l'abolizione del consenso dei familiari; a tal riguardo il senatore Alberti rileva che il cadavere giuridicamente non appartiene a nessuno ed i familiari del defunto non possono farne alcun uso, ma possono soltanto procedere alla sepoltura. È quindi fuori luogo parlare del necessario consenso dei familiari: questi ultimi sono coinvolti dalla normativa vigente esclusivamente per rispettare il complesso rapporto affettivo che li lega alla salma. Sarebbe più opportuno parlare non di dissenso rispetto al prelievo di organi ma di obiezione rispetto al fenomeno generale dei trapianti.

Il senatore Alberti ricorda poi che il superamento della vecchia concezione che individuava la morte nell'arresto cardiaco si è avuto già con la normativa del 1975; sarebbe peraltro necessario che la sospensione delle attività di rianimazione in caso di morte cerebrale definitiva fosse obbligatoria in tutti i casi e non solo per i casi di possibile prelievo di organi, dato che non è assolutamente possibile una ripresa dalla morte cerebrale trattandosi di soggetti che vengono forzatamente ventilati, ma che sono a tutti gli effetti dei cadaveri. Tale norma si renderebbe altresì necessaria per i riflessi patrimoniali che potrebbero sorgere in caso di commorienza.

Conclude sottolineando la necessità di considerare il problema dei trapianti come problema sociale emanando disposizioni chiare riguardanti anche l'istituzione presso ogni ospedale di commissioni mediche incaricate di affrontare le delicate questioni connesse all'effettuazione di prelievi di organi.

Ha quindi la parola il senatore Signorelli.

Egli sottolinea, innanzitutto, l'esigenza di pervenire ad una legislazione garantista e funzionale ad un tempo che consenta di allinearsi sui principi etici ed organizzativi ormai adottati a livello internazionale, aggiornando la normativa vigente anche mediante la semplificazione delle procedure. Ricorda in proposito che già la legge n. 595 del 1985 concernente la programmazione sanitaria, aveva previsto una politica dei trapianti che, tuttavia, non ha potuto svilupparsi concretamente per la mancanza del Piano sanitario nazionale non ancora predisposto dal Governo. Fa inoltre presente che il testo ora all'esame era stato già approvato nella scorsa legislatura dal Senato; esso sarebbe diventato legge se la fine prematura della legislatura non avesse impedito la conclusione dell'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ora, egli dice, il problema si ripropone in condizioni peggiorate in quanto si è registrato un calo di trapianti ed è montata un'ondata emozionale, specie con riferimento al trapianto di cuore, anche a causa di una non corretta informazione dell'opinione pubblica.

Pertanto, a suo parere, è necessario acqui-

sire una maggiore disponibilità di organi attraverso una normativa che fornisca certezze alla cultura dei trapianti, anche mediante la previsione dell'accertamento preciso del momento della morte, ciò che consentirebbe di evitare l'accanimento terapeutico. Altra misura che, ad avviso del senatore Signorelli, può essere determinante riguarda la estensione a 16 anni della possibilità di donazione degli organi in un'ottica complessiva di forte solidarietà che veda impegnata in tal senso anche la stampa.

In una impostazione di questo tipo, egli dice, si impedirebbe oltretutto la pratica della commercializzazione degli organi che fatalmente prenderebbe piede ove si dovesse ricorrere massicciamente alle importazioni di organi.

La senatrice Ongaro Basaglia rileva che in occasione del presente dibattito è emerso il problema di una considerazione unitaria della persona malata da parte della scienza medica, che spesso non è stata in grado di recepire questo tipo di problematica: stranamente dove non sono riuscite le sofferenze di tanti malati sembra essere riuscita la considerazione per cadaveri che mantengono attività respiratoria.

Il senatore Bompiani sottolinea l'opportunità di ripartire dai punti fermi acquisiti nel corso del dibattito avutosi nella scorsa legislatura. La legge del 1975 deve essere rivista, secondo l'indicazione unanime di tutti coloro che operano nel settore. Nell'attuale cultura il consenso esplicito alla donazione di organi, con l'eccezione della cornea, è assai raro e per questo si rende necessario adottare una qualche forma di consenso presunto; per quanto riguarda il consenso dei familiari il senatore Bompiani sottolinea che esso non viene richiesto in caso di autopsia giudiziaria.

Rilevato poi che la politica dei trapianti è divenuta una forma di vera e propria politica sanitaria, soprattutto con riferimento al rene per il quale si ha ormai un tasso dell'85 per cento di sopravvivenza di trapiantati a distanza di dieci anni dall'operazione, il senatore Bompiani afferma che sarebbe necessaria l'attivazione di altri 30 centri, mentre opportunamente una recente circolare del Ministero della sanità ha esteso l'autorizzazione ai prelievi multipli, il cui incremento è indispensabile. I centri di trapianto dovrebbero disporre globalmente di almeno 15 miliardi l'anno da integrare con i fondi regionali normali di assistenza; il costo vivo per un trapianto di rene si aggira sui venti milioni e la degenza si è ridotta in taluni centri a soli dodici giorni; si tratta quindi di dati molto soddisfacenti che rendono ancor più necessaria la soluzione dei problemi del personale qualificato, la cui carenza è alla base della scarsità di organi: è necessario consentire espressamente la formazione di *équipes* mobili di prelievo che si rechino sul posto e restino a disposizione per il prelievo qualora vi siano donatori. Negli ospedali individuabili come punti di prelievo si dovrebbero costituire al più presto comitati etici mentre sarebbe opportuno pensare oltre che ad un incremento del personale addetto, anche a forme di incentivazione come un'indennità di reperibilità.

Il senatore Bompiani fa poi notare al senatore Corleone che il disegno di legge n. 232 per quanto attiene alla certezza della morte è estremamente garantista: esso introduce una definizione di morte, riferendola all'assenza di attività cerebrale, che non è controvertibile in sede scientifica e che è stata adottata di recente dalla legislazione svedese e dalla Pontificia accademia delle scienze; ad essa si accompagnano norme penali assai severe riguardanti coloro i quali non rispettino le disposizioni contenute nella legge stessa per cui viene esclusa in modo assoluto qualsiasi ipotesi di prelievo facile. Peraltro questa definizione di morte va molto oltre quanto acquisito in sedi scientifiche internazionali autorevolissime in quanto prevede la morte del tronco cerebrale e non solo l'encefalogramma piatto, richiedendo un silenzio elettrico cerebrale completo e prolungato. Non esistono casi nei quali, in presenza di morte cerebrale e di morte dell'encefalo si sia resuscitati: questo va detto all'opinione pubblica e rattrista il fatto che alcuni organi di stampa che si definiscono autorevoli abbiano affrontato questo problema in modo tanto superficiale.

Passando poi a trattare del problema dell'assenso, il senatore Bompiani rileva che anche la legge attuale non specifica le forme

nelle quali si dovrebbe esprimere tale opzione; non si può certo dire che dal punto di vista giuridico ai congiunti spetti un sorta di diritto sul cadavere: si può quindi concepire un ruolo dei congiunti esclusivamente per tutelare certe convinzioni radicate anche se il culto dei defunti non può essere identificato con l'intangibilità dei cadaveri. Il disegno di legge intende chiarire innanzitutto le forme nelle quali il dissenso deve essere espresso e quindi non si può sostenere, come è stato fatto recentemente anche in sede parlamentare, che si vogliano introdurre norme ambigue per lasciare mano libera agli operatori sanitari. Nel nostro sistema giuridico poi il silenzio può essere indifferentemente qualificato come assenso o come rifiuto: la scelta è rimessa al legislatore, nè la disposizione del proprio cadavere è trattata in sede costituzionale, per cui è improponibile una visione che configuri il diritto all'intangibilità del cadavere come un diritto inalienabile della persona, essendo i cittadini liberi di orientarsi per una totale consegna del cadavere al sepolcro e quindi a processi di lenta decomposizione, per la cremazione o per il prelievo di organi che possano servire alla salute o alla vita altrui.

L'etica ha da tempo escluso impedimenti all'utilizzazione di parti del cadavere e quindi è necessario attraverso una diffusione della cultura della donazione superare una concezione esclusivamente individualistica, mentre lo Stato ha il dovere di essere chiaro nell'opera di informazione anche per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore di certe norme di legge. Il senatore Bompiani conclude rilevando la necessità che il Governo faccia conoscere le iniziative di tipo organizzativo che intende prendere per favorire i trapianti.

Dopo talune precisazioni del presidente Zito sull'ordine dei lavori, il senatore Imbriaco propone di non concludere nella seduta odierna la discussione generale del provvedimento, rilevando l'opportunità di consentire ulteriori più approfondite riflessioni sulle tematiche in questione.

Conviene con tale proposta il presidente Zito e successivamente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

«Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Ordinamento della professione di psicologo» (139), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Rezzonico.

Egli innanzitutto ricorda che il testo dei due disegni di legge, pressochè identico, è stato già più volte esaminato ed approvato da uno dei due rami del Parlamento nel corso di passate legislature, senza tuttavia poter diventare legge per la mancata approvazione da parte dell'altro, spesso venuta meno per la prematura conclusione della legislatura. Ciò, a suo dire, ripropone il problema di una riflessione sui regolamenti parlamentari.

Nel frattempo, sottolinea il relatore, la professione dello psicologo si è di fatto espansa senza che gli aspetti più delicati della professione fossero debitamente regolamentati.

Passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto del disegno di legge n. 16 trattando le seguenti tematiche: la definizione della professione di psicologo (articolo 1); i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo (articolo 2); la formazione e i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta (articoli 3 e 5); l'istituzione dell'albo e l'istituzione dell'ordine degli psicologi (articoli 6 e 7); nonchè tutte le disposizioni concernenti le condizioni e le modalità di iscrizione all'albo e di cancellazione e la strutturazione delle articolazioni e degli organi di Governo dell'ordine con le rispettive attribuzioni (articoli da 8 a 31).

Quindi il relatore si sofferma sulle norme transitorie di cui agli articoli dal 32 al 35 concernenti le modalità relative all'istituzione dell'albo, alla iscrizione allo stesso ed alla costituzione dei Consigli regionali e provinciali dell'ordine in sede di prima applicazione della legge, nonchè alla sessione speciale di esame di Stato ed all'equipollenza dei titoli.

Il relatore Rezzonico conclude la sua am-

pia esposizione auspicando l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento e suggerendo a tal fine il preventivo raggiungimento di intese informali con l'altro ramo del Parlamento.

Seguono interventi del presidente Zito (per ringraziare il relatore) e del senatore Ossicini (per auspicare una rapida approvazione del provvedimento, ricordando che la Camera poco prima dello scioglimento del Parlamento aveva già definito unanimemente il testo).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (523), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

(*Rinvio del seguito della discussione*)

Il presidente Zito ricorda che nella seduta del 13 gennaio aveva portato a conoscenza della Commissione che il senatore Gualtieri aveva proposto lo svolgimento di una indagine conoscitiva, preliminarmente all'esame degli articoli del disegno di legge, per acquisire informazioni sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti in relazione alle apparecchiature utilizzate.

Ricorda altresì la sua personale proposta circa l'opportunità di ascoltare taluni esperti di settore in via informale in sede di Ufficio di Presidenza anzichè procedere ad una indagine conoscitiva.

Su quest'ultima proposta del presidente Zito conviene la Commissione ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUL PROGRAMMA PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL'AIDS

Il presidente Zito — dopo aver informato la Commissione dell'assenso di massima espresso dal Presidente del Senato — illustra il programma dell'indagine conoscitiva sull'AIDS deliberata dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 1987, al fine di acquisire elementi informativi sugli aspetti sanitari e su quelli etici e sociali del fenomeno dell'AIDS onde pervenire su entrambi i tipi di aspetti ad una approfondita riflessione che potrebbe costituire un punto di riferimento in vista dell'adozione di una specifica politica di settore, traducibile eventualmente in opportuni provvedimenti legislativi.

Gli aspetti sanitari su cui si vuole ottenere un'adeguata informazione riguardano le aree della epidemiologia, delle prevenzione, della diagnostica, delle eziopatogenesi e della clinica e terapia.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla politica da adottare per la lotta contro l'AIDS si intende prendere in considerazione le problematiche relative alla individuazione dei soggetti su cui effettuare lo *screening;* la determinazione delle procedure, delle competenze e dei costi in materia di *screening;* l'organizzazione dell'informazione; l'allocazione delle risorse; i tipi di coordinamento a livello nazionale ed internazionale, tenendo presente taluni princìpi etico-giuridici come la libertà personale, il rispetto delle personalità altrui, la solidarietà e la promozione dei valori umani in pericolo.

L'indagine, secondo il programma proposto dal presidente Zito, comporterà una serie di audizioni di esperti di settore e di responsabili di Governo, di pubbliche amministrazioni e di enti o istituzioni sanitarie nonchè di esponenti della stampa, a livello nazionale ed internazionale.

Dopo un intervento del senatore Melotto favorevole allo schema proposto, che tuttavia a suo avviso potrà essere via via integrato, la Commissione approva il programma ed invita il Presidente a trasmetterlo alla Presidenza del Senato per l'autorizzazione definitiva.

La seduta termina alle ore 12,40.

TERRITORIO, AMBIENTE BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato agli interventi straordinari nel Mezzogiorno Sanza.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore Salerno, relatore alla Commissione, rammenta che il decreto-legge in esame è stato emanato dal Governo recependo il testo varato dal Senato in occasione dell'esame del precedente decreto. Fa quindi presente che la Camera dei deputati ha profondamente rimaneggiato il testo del decreto-legge e dà menzione delle modifiche introdotte, sottolineando come – seppure il Senato non possa dirsi soddisfatto delle stesse – l'imminente decadenza renda opportuno procedere alla definitiva approvazione del disegno di legge di conversione, nel testo trasmesso. Rispetto alle critiche che possono essere mosse al testo, per le lacune e le incongruenze che contiene, ritiene, infatti, che debba prevalere l'esigenza di approvare definitivamente il testo stesso.

Non essendovi interventi in sede di esame sulle linee generali del provvedimento, si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore Nebbia illustra un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, con cui si nega la conversione del decreto-legge, rimanendo validi solo gli atti compiuti sulla base dei decreti-legge in materia emanati in precedenza. Contrari il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Il senatore Nebbia illustra quindi una serie di emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge: il primo, volto ad inserire al comma 1 la disposizione secondo cui le Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali debbano essere sentite nella procedura di adozione dei piani di recupero concernenti zone di interesse storico-artistico; il secondo, il terzo ed il quarto volti, rispettivamente, a sopprimere il comma 2 e, subordinatamente, a sopprimere il secondo e il terzo periodo di detto comma e ad ampliare i termini per l'espressione del parere. Illustra quindi tre emendamenti al comma 3: il primo soppressivo del comma e gli altri, rispettivamente, volti a sopprimere il secondo periodo di detto comma e ad ampliare i termini per l'espressione del parere. Sul primo di detti emendamenti il relatore si dice contrario mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Tornati la Commissione respinge l'emendamento in parola. Con distinte votazioni, contrari il relatore ed il Governo, e dopo che il senatore Specchia ha espresso voto favorevole su tutti gli emendamenti illustrati, gli stessi vengono respinti.

Il senatore Cardinale illustra un emendamento al comma 5 dell'articolo 2, volto ad eliminare la riduzione (introdotta alla Camera) della entità delle spese per la redazione degli strumenti urbanistici, che possono essere poste a carico dei fondi per la ricostruzione. Dopo che il relatore, dichiarandosi d'accordo con le finalità dell'emendamento, ha invitato il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno (invito cui si associa il rappresentante

del Governo) il senatore Cardinale dichiara che presenterà in Assemblea un ordine del giorno in materia.

Il senatore Nebbia illustra un emendamento al comma 2 dell'articolo 3 volto a disciplinare diversamente il pagamento delle somme per la ricostruzione di immobili dichiarati di interesse storico-artistico, prevedendo un intervento delle Soprintendenze competenti per territorio. Contrari il relatore e il rappresentante del Governo, la Commissione respinge l'emendamento, sul quale esprime il voto favorevole il senatore Specchia.

Il senatore Cardinale illustra due emendamenti, rispettivamente aggiuntivi di un comma all'articolo 10 e di un articolo dopo il 23. Il primo emendamento è volto ad elevare il contributo previsto per gli insediamenti produttivo delle piccole e medie imprese che si localizzano nei territori colpiti dai terremoti avvenuti nell'Italia meridionale; il secondo è volto ad estendere anche ai lavoratori vittime di incidenti subiti nel prestare soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 la possibilità di conseguire il prepensionamento, così come è stato previsto in altri casi simili. Su invito del rappresentante del Governo, il senatore Cardinale ritira i due emendamenti, preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno da presentare all'Assemblea. Il sottosegretario Sanza s'impegna ad operarsi affinchè il contenuto del secondo ordine del giorno possa essere recepito nel decreto-legge concernente la disciplina del Commissario per la ricostruzione a Napoli, attualmente all'esame presso la Camera dei deputati.

Non essendovi altri emendamenti, si passa agli ordini del giorno.

Il relatore Salerno presenta un ordine del giorno, che viene accolto dal rappresentante del Governo con la riserva di rinvenire con la collaborazione del Parlamento la necessaria copertura finanziaria. L'ordine del giorno è del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare il disegno di legge n. 767, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, concernente – tra l'altro – misure volte ad accelerare lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del 1980;

considerato che l'obiettivo di sviluppare le zone predette è finalità prioritaria della legge 14 maggio 1981, n. 219;

ritenuto che le attività formative di elevato livello concorrono in modo particolarmente significativo al perseguimento di detto obiettivo;

ricordate le alte finalità civili e culturali ed educative perseguite dai collegi del Mondo Unito;

soffermata l'attenzione sullo straordinario apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nelle aree di diretta influenza;

evidenziato l'intento di incentivare lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni meridionali in genere e delle zone terremotate in particolare, anche mediante strumenti che – determinando la cooperazione e la solidarietà internazionale – favoriscano la più rapida integrazione delle Regioni del Sud con l'Europa ed il resto del mondo;

preso atto che il Comune di Matera (cui preme divulgare al massimo l'immagine particolarissima del suo centro storico, inserendo nei due antichi rioni dei «Sassi» anche servizi specialistici che aprano la città ed il suo territorio alla cultura nazionale ed internazionale) ha già intrapreso – con il concorso della Regione Basilicata e della Provincia di Matera – l'iniziativa tendente a promuovere l'apertura nel Sud (dopo la felice esperienza di quanto attuato a Duino, nella Regione Friuli Venezia Giulia) di un Collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari,

impegna il Governo:

a fare propria l'iniziativa fornendo il massimo sostegno e l'occorrente aiuto perchè il Mezzogiorno possa dotarsi di una istituzione così importante ed indispensabile per lo sviluppo della società meridionale attraverso il coinvolgimento in programmi di così ampio respiro, elevato valore e comprovata efficacia;

raccomanda che all'approntamento di tutte le necessarie strutture mobili ed immobili

ed alle spese di impianto e di funzionamento del Collegio per il primo triennio si provveda con onere a carico degli stanziamenti recati dalle leggi 14 maggio 1981, n. 219 e 1° marzo 1986, n. 64.

A tale riguardo il Senato della Repubblica afferma il programma relativo alla realizzazione del Collegio in parola di preminente interesse per il Mezzogiorno e di importanza internazionale, anche per i riflessi che l'auspicata realizzazione recherà allo sviluppo della collaborazione con i paesi dell'area mediterranea ed i popoli delle nazioni in via di sviluppo.

(0/767/1/13) SALERNO, BOSCO, D'AMELIO, IANNI, TAGLIAMONTE, DI LEMBO, PETRARA, LOPS, SANTALCO, PATRIARCA, AZZARÀ, CARDINALE, PIERRI, ZANGARA, COLETTA, PAGANI

Si passa alle dichiarazioni di voto per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore Covello, dopo aver stigmatizzato il vero e proprio dispetto compiuto inserendo all'articolo 3 il comma 7, con cui si annullano tutti gli atti perfezionatisi sotto la vigenza del decreto-legge n. 474 e del precedente limitatamente ad una sola fattispecie, che di fatto vanifica la predisposizione degli strumenti urbanistici nei soli comuni del Tirreno cosentino e del Pollino (cita in particolare i casi di Belvedere marittimo e Verbicano), chiede al rappresentante del Governo che cosa si intenda fare affinchè non siano così gravemente penalizzati dalla inerzia dell'autorità regionale calabra enti locali che cercano di procedere nella ricostruzione dopo il sisma.

Il sottosegretario Sanza fa presente che l'ultimo periodo del citato comma 7, facendo riferimento alle procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, consente ai Comuni in questione di utilizzare le procedure previste per le zone terremotate, rispetto alle quali gli strumenti urbanistici non possono essere bocciati dall'autorità regionale che deve unicamente limitarsi a formulare osservazioni.

Il senatore Innamorato preannuncia un ordine del giorno all'Assemblea circa la necessità di provvedere in qualche maniera circa i danni ulteriori che si sono verificati nelle zone già colpite dal sisma del 1980 a seguito delle nuove scosse recentemente registratesi in varie zone della Calabria, della Campania e della Basilicata. Il relatore Salerno dice di convenire con l'esigenza testè sollevata auspicando che si provveda con un disegno di legge apposito. Il senatore Cardinale auspica che si provveda con urgenza, magari emendando in tal senso il decreto-legge che disciplina l'attività del Commissario per la ricostruzione a Napoli.

Il senatore Tornati si sofferma sulla esigenza di predisporre una legge-quadro sulla disciplina della ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi ed il senatore Nebbia, convenendo sul punto, fa presente che occorre inoltre attivarsi per una politica di prevenzione, volta ad evitare tutti i danni prevedibili, mediante una adeguata tutela del territorio.

Il senatore Zecchino si sofferma sull'esigenza di riesaminare tutte le questioni rimaste prive di soluzione adeguata nel testo del decreto-legge che ci si accinge, in considerazione dei tempi ristrettissimi, a convertire nel testo trasmesso dalla Camera. Cita il caso della disciplina data all'attuazione dell'articolo 32 della legge 219 con il decreto-legge in esame: una soluzione che in nulla viene incontro alle esigenze più volte prospettate. Preannuncia un ordine del giorno all'Assemblea sulla cui esigenza dicono di convenire il relatore Salerno e il presidente Bosco.

Il senatore Cardinale si sofferma sui possibili inconvenienti derivanti dal fatto che non si fanno salvi esplicitamente tutti gli atti compiuti sulla base del decreto-legge in esame.

Replica agli interventi il sottosegretario Sanza. Fa presente che, per quanto riguarda la normativa volta a disciplinare la ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali, finora è stata disciplinata organicamente la sola fase dell'emergenza (per la quale si prevede il fondo della Protezione civile) e dice di ritenere opportuna la stesura di una normativa che disciplini in maniera omogenea tutti i casi che dovessero verificarsi, salve le disposizioni da introdurre di volta in volta in relazione alla specificità dell'evento o della zona colpita. Si dice convinto della opportunità di inserire nel

più volte citato decreto-legge all'esame della Camera dei deputati una misura concernente la ricostruzione delle zone colpite dal recentissimo sisma, dicendo di accogliere con favore un eventuale ordine del giorno in tal senso. Nella medesima sede potranno essere risolte ulteriori questioni rimaste finora senza adeguata risposta.

Quanto alle preoccupazioni sollevate dal senatore Cardinale, precisa che la conversione del decreto dovrebbe porre adeguato rimedio.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Salerno a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, ed altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Barca informa la Commissione che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato il programma dei lavori in vista delle prossime scadenze. Esso prevede – tenuto conto che la seduta odierna (per la concomitanza dei lavori della Camera sulla legge finanziaria) non può protrarsi oltre le 15,30 – di tenere una seduta martedì 26 gennaio alle ore 21 per proseguire il dibattito sul rendiconto della gestione commissariale ed eventualmente concluderlo con la votazione di risoluzione; di tenere giovedì 28 gennaio alle ore 14 un'altra seduta dedicata all'audizione del Presidente dell'agenzia prof. Giovanni Torregrossa; infine di tenere il programmato incontro con il Presidente del Consiglio e Ministro ad *interim* per il Mezzogiorno on. Goria in una data che presumibilmente dovrebbe cadere intorno al 5 febbraio, in orario da precisare.

Il presidente Barca pronuncia quindi un breve intervento in merito ai criminosi episodi che recentemente hanno scosso l'opinione pubblica del Mezzogiorno e del resto d'Italia.

Si dice certo di interpretare i sentimenti e la volontà della Commissione esprimendo solidarietà al Sindaco e alla città di Palermo, alla Regione siciliana e in particolare a tutte le forze che sono direttamente e quotidianamente impegnate nella lotta contro la mafia. Per quanto riguarda la Commissione bicamerale assicura che farà tutto il proprio dovere affinchè Palermo non sia lasciata solo e per dare, anche attraverso l'azione parlamentare, il massimo di efficacia e di trasparenza agli interventi economici e sociali che la Sicilia attende.

AFFARI ASSEGNATI

«Rendiconto della Gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relativo all'esercizio 1° gennaio-9 ottobre 1986»
(Esame)

Il senatore Tagliamonte, illustrando i tratti generali della propria relazione, intende porre davanti alla Commissione una questione che ha carattere preliminare. Sarebbe un errore non cogliere la occasione rappresentata dal documento in esame per avviare una riflessione che guardi a quello che deve essere, alle soglie del duemila, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Esso ha conosciuto recentemente il momento più drammatico della propria storia.

Dopo aver ricordato come la gestione dell'intervento straordinario risiede non tanto nel Governo (che esprime gli indirizzi politici) bensì nella struttura e gli istituti che presiedono alle modalità di intervento, dichiara di aver voluto osservare un impegno di assoluta sincerità. Questo perchè la forte caduta degli interventi, in un momento assolutamente drammatico per la vita del Mezzogiorno, non riceve nel documento della Gestione commissariale una spiegazione plausibile.

Egli peraltro non ha ritenuto, per un criterio di serietà, di dover mettere per iscritto certe attenuanti. Queste sono scritte nella storia recente dell'intervento straordinario, appartengono alla fase di incertezza che ha attraversato organi ed istituti per un periodo non breve.

Rileva però come non fossero certo carenti

le risorse: la disponibilità finanziaria accertata al 9 ottobre ammontava a 2.823 miliardi. Nè faceva difetto il personale necessario che complessivamente constava di 2.563 unità.

La serie storica, come disponibile dal 1980 ad oggi, riporta la forte caduta degli impegni che sono scesi nel 1986 del 52 per cento rispetto ai ritmi del 1985. Questo dimostra come, al di sotto delle cifre che formalmente quadrano (come assevera la relazione del collegio dei revisori), qualcosa di sostanziale non ha funzionato.

La serie storica delle spese dice che queste, in più limitata flessione nel corso del 1986, nel 1987 subiranno una secca caduta per via della diminuzione degli impegni nel corso dell'esercizio precedente.

L'analisi degli impegni rivela inoltre l'elevata consistenza delle decisioni riguardanti le perizie suppletive e le gare con offerta in aumento (1.213,5 miliardi contro 1.580,4 di impegni per nuovi interventi).

Per i progetti speciali gli impegni ammontano a 553,7 miliardi per nuovi interventi e 824,6 per perizie suppletive e gare in aumento. Nel settore delle attività regionali ed altri interventi il rapporto è di 69,2 miliardi contro addirittura 296,4.

La relazione illustrativa del rendiconto finanziario non fornisce le cause di un così evidente squilibrio che penalizza le nuove direzioni di intervento.

Analogo discorso vale per l'incentivazione delle attività industriali, la quale registra nel periodo impegni per 862 miliardi. Le iniziative agevolate sono state 1.507 per un investimento complessivo di 1.646 miliardi e una occupazione di 12.066 addetti.

Questo dato che risulta più basso rispetto al 1985 (complessivamente per l'industria 1.168 miliardi nel 1986 contro 2.250 nel 1985), dimostra l'esistenza di una certa domanda di investimenti nel settore produttivo. Sarebbe stato interessante conoscere il numero e l'entità dell'investimento delle domande non ancora istruite al 31 dicembre nonchè la durata media del tempo intercorso, per le 1.663 iniziative agevolate, fra la data di presentazione della domanda di contributo e quella della delibera di approvazione.

Per gli incentivi industriali, la spesa nel 1986 è stata di 1.135 miliardi contro 909 nel 1985. Questo dato che denota un sia pur lieve incremento rispetto all'anno precedente non è accompagnato da alcuna informazione circa il numero delle iniziative, il settore merceologico, l'occupazione, lo stato di avanzamento delle realizzazioni, il tempo intercorso fra la domanda di contributo e l'erogazione, fra la delibera di agevolazione e il saldo del contributo.

Le cifre dimostrano come la critica non costituisce certo atteggiamento preconcetto, proprio perchè la caduta degli impegni, come lo squilibrio nella composizione degli interventi, non ricevono nel documento adeguata spiegazione. Altrettanto carenti sono le notizie relative agli Enti di promozione, per cui la Commissione non è in grado di formarsi una opinione approfondita.

Conclude il proprio intervento facendo riferimento alla relazione scritta che egli ha già fatto pervenire. In essa è inclusa una bozza di risoluzione che si riserva di presentare formalmente nella prossima seduta.

Il deputato Parlato si dice sconcertato della relazione presentata dal senatore Tagliamonte.

Si chiede in primo luogo se il relatore non sia per caso passato alla opposizione. Inoltre non vede come si possa, partendo da un giudizio che riguarda il passato, arguire indicazioni per il futuro. La gestione commissariale infatti ha cessato di esistere. Fa questa osservazione perchè gli sembra che la bozza di risoluzione anticipata dal senatore Tagliamonte sia proiettata al di fuori della materia oggi oggetto di esame.

Rileva inoltre una forte contraddizione nelle parole del senatore Tagliamonte. Se egli riconosce non esistere il materiale su cui formarsi il giudizio, come è possibile addivenire alla formulazione di un pensiero così fortemente critico?

In conclusione propone che la Commissione lavori ad acquisire preventivamente materiale su cui discutere ovvero, in alternativa, decida di passare alla discussione del giudizio critico così come è stato presentato dal senatore Tagliamonte.

Il presidente Tagliamonte fa osservare al-

l'onorevole Parlato che la Commissione, a norma dell'articolo 50.2 del Regolamento del Senato, può in ordine ai documenti assegnati, non solo esprimere un giudizio, ma pure ricavarne indirizzi per il prosieguo (in questo caso) dell'attività dell'Agenzia.

Il sottosegretario Sanza si riserva a nome del Governo di assecondare il lavoro della Commissione per metterla in grado di esprimere compiutamente il giudizio e così pure gli indirizzi che ne derivano.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1987

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,20.

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 190, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (27), d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole ed altri

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 190, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (28), d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri
(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce in senso favorevole alla Sottocommissione il senatore Santini, il quale sottolinea il carattere perequativo del provvedimento che estende ai partigiani combattenti ed agli internati militari in Germania i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore dei combattenti nelle formazioni regolari dell'esercito di liberazione nazionale.

Il senatore Pontone si dichiara contrario al provvedimento che, a suo parere, può contribuire a rinfocolare rancori ed ostilità che andrebbero, invece, superate.

Il senatore Taramelli propone di invitare la Commissione di merito a valutare attentamente che i parametri accolti dal provvedimento non producano nuove sperequazioni.

La Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione formulata dal senatore Taramelli.

Il senatore Pontone si dissocia a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

«Disciplina per la concessione di permessi retribuiti per trattamenti terapeutici iterativi» (355), d'iniziativa dei senatori Iannone ed altri
(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Santini, il quale rileva l'estremo valore sociale del provvedimento, che viene incontro alle esigenze di lavoratori che rischiano il licenziamento a causa di assenze dal lavoro non certo dipendenti dalla loro volontà, ma determinate dalla necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi.

Si associano alle considerazioni del relatore il senatore Franchi e il senatore Pontone.

Il presidente Murmura propone di invitare la Commissione di merito a valutare se sia possibile adottare provvedimenti anche in favore di soggetti che hanno perso il posto di lavoro in analoghe circostanze

La Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni formulate dal presidente Murmura.

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556)
(Parere alla 2ª Commissione)
(Esame e rinvio)

Riferisce in senso favorevole alla Sottocommissione il presidente Murmura.

Il senatore Taramelli osserva che il disegno di legge in titolo appare, a suo parere, in contrasto con il decreto ministeriale che prevede l'assunzione tramite liste di collocamento dei dipendenti pubblici appartenenti alle qualifiche funzionali inferiori.

Il presidente Murmura, nell'osservare che nel caso di specie tale normativa finirebbe per favorire i giovani residenti nei Comuni maggiori, propone di rinviare il seguito dell'esame in modo da consentire un maggiore approfondimento del problema sollevato dal senatore Taramelli.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

«Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari» (419), d'iniziativa dei senatori Mora ed altri

(Parere alla 11ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Santini, il quale chiede che l'esame sia rinviato al fine di consentire un miglior approfondimento della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 14 novembre 1984» (440)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole.

«Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione» (441)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985» (442)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984» (604)

(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

indi del senatore
CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Russo e per il tesoro Contu.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

In via preliminare il presidente Andreatta osserva che il recente messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, con il quale è stata rinviata, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 442 del 1987 (fiscalizzazione degli oneri sociali), per carenza di copertura ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, ripropone il tema di una più rigorosa ed efficace definizione dei criteri di riscontro dell'obbligo di copertura, tema sul quale la Commissione bilancio del Senato ha inteso intervenire con il ben noto articolo 2 del disegno di legge finanziaria 1988, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente avverte che, sulla linea operativa delineata nel citato articolo 2 della «finanziaria 1988», è sua intenzione sottoporre prima all'Ufficio di Presidenza allargato (già convocato per oggi alle ore 17) e poi alla Commissione plenaria una serie di proposte, concernenti soprattutto l'atteggiamento da adottare nelle ipotesi di utilizzo in difformità degli accantonamenti dei fondi speciali nonchè la fase tecnico-istruttoria dei testi presso le Commissioni di merito, ove si tratti di norme recanti implicazioni finanziarie.

«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» (714)

(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Azzarà, ricordando che la decretazione d'urgenza intende superare alcune incertezze interpretative dell'ordinamento in ordine alla fruibilità dei trattamenti relativi alla pensione sociale e all'indennità di accompagnamento ad opera degli invalidi e mutilati, riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. L'estensore designato propone l'emissione di un parere favorevole trattandosi di nome a carattere squisitamente interpretativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini osserva che la normativa, in quanto intesa a garantire il cumulo delle pensioni di invalidità e di quella sociale, pur avendo un carattere interpretativo, pone oggettivamente un problema finanziario.

Il sottosegretario Russo dichiara che la normativa in esame nulla innova in materia di cumulo dei trattamenti di pensione di invalidità e sociale, limitandosi invece a confermare la prassi interpretativa ed applicativa fin qui seguita dagli enti erogatori (Ministero dell'interno e INPS) relativamente agli articoli 10 e 11 della legge n. 854 del 1973; la norma interpretativa si rende necessaria a fronte di alcune recenti pronunce giurisdizionali che mettono in discussione l'orientamento fin qui seguito, ispirato a *favor* per gli invalidi.

Il senatore Bollini esprime dubbi sull'osservazione del Sottosegretario per l'interno, in quanto, a suo avviso, la normativa inciderebbe anche sul regime del cumulo.

Il sottosegretario Russo ribadisce che la normativa non riguarda in alcun modo il regime giuridico del cumulo per gli ultrasessantacinquenni totalmente inabili; aggiunge che quando l'inabilità è parziale non vi è alcun cumulo dei trattamenti.

Il presidente Andreatta sottolinea che sul piano del metodo, ed anche ai fini dell'emissione del parere, non è sufficente riconoscere carattere effettivamente interpretativo ad un testo in esame: la questione cruciale sta nello stabilire se l'interpretazione innovi rispetto agli orientamenti gestionali fin qui seguiti e, quindi, crei le premesse per oneri aggiuntivi non previsti nei bilanci degli enti erogatori.

Nel caso di specie, conclude il Presidente, non sembrerebbe porsi un problema di copertura in quanto il decreto-legge in esame, secondo le indicazioni testè rese dal rappresentante degli interni, si limiterebbe a confermare le prassi interpretative fin qui seguite.

Il sottosegretario al tesoro Contu osserva che l'impostazione del presidente Andreatta è perfettamente aderente alla portata del testo in esame e che, pertanto, non vi sono problemi di copertura.

Il presidente Andreatta aggiunge che comunque si pone, in linea generale, il problema di una complessiva riconsiderazione degli orientamenti, troppo permissivi, che hanno fin qui ispirato la legislazione assistenziale, soprattutto per quanto riguarda le condizioni che danno diritto all'indennità di accompagnamento.

L'estensore designato, senatore Azzarà, propone l'emissione di un parere favorevole nel quale siano motivate con puntualità le ragioni che consentono alla Sottocommissione di orientarsi in tal senso.

Infine la Sottocommissione aderisce alla proposta dell'estensore designato e gli dà mandato di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole motivato.

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (753)
(Parere alla 1ª Commissione)
(Esame e sospensione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Azzarà, il quale, illustrato il contenuto del decreto, volto a tradurre in legge alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987 in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri e dalle Aziende autonome, fa presente che sicuramente sarebbe stata opportuna una quantificazione dell'onere e che meglio avrebbe fatto la relazione a specificare non solo il rapporto tra l'onere derivante dal decreto e l'ammontare delle disponibilità in essere ma anche quale tipo di implicazione finanziaria permanente una tale normativa finisce con il comportare a carico del bilancio dello Stato. Occorre pertanto procedere ad un approfondimento delle questioni implicate, ovviamente dopo aver avuto conferma da parte del Tesoro che in sè il decreto comporta oneri che possono rimanere all'interno dei *plafond* di risorse predisposti per la dirigenza e per la carriera direttiva del personale dello Stato.

Il sottosegretario Contu, premesso di aver da tempo chiesto la presenza del Ministro per la funzione pubblica in relazione all'esame del decreto in titolo, si sofferma sulle implicazioni permanenti cui ha fatto cenno il relatore e fa rilevare in proposito che, dopo il primo impatto, l'onere è destinato a decrescere a seguito del riassorbimento nelle future vacanze. Garantisce comunque che gli oneri comportati dal decreto rimangono all'interno del *plafond* di risorse.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini chiede quale parte del decreto superi le obiezioni della Corte dei conti e in secondo luogo dati che quantifichino il fenomeno dell'accesso alla nona qualifica.

Il presidente Andreatta fa rilevare al senatore Bollini che il decreto è stato emanato proprio in accoglimento dell'orientamento espresso dalla Corte dei conti in ordine alla necessità che fosse una legge ad operare la revisione degli organici. Quanto poi alla richiesta della quantificazione del fenomeno, è opportuno a suo avviso un rinvio per pervenire a dati di una qualche significatività.

Il sottosegretario Contu, nel concordare con tale proposta, ritiene indispensabile la presenza del Ministro della funzione pubblica.

La Sottocommissione decide la sospensione dell'esame.

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (768), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà, il quale, dopo aver esposto il contenuto del decreto, si sofferma sull'articolo 2, relativo agli oneri per il 1987, oneri cui si fa fronte utilizzando due accantonamenti di fondo globale, di cui il primo relativo all'adeguamento del regime fiscale delle banane e il secondo all'aumento degli indennizzi per effetto della nuova regolamentazione delle servitù militari. Al riguardo egli nota che sussistono le relative disponibilità e gli accantonamenti risultano correttamente slittati per effetto dell'adozione del decreto alla data del 20 novembre 1987.

Quanto poi alle modifiche della Camera dei deputati, volte a coprire l'onere relativo alla prosecuzione dell'intervento per i primi sei mesi del 1988, il relatore fa presente che per far fronte ai 97 miliardi di nuovi oneri si utilizzano sette capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, egli conclude, sarebbe opportuno che la Sottocommissione sottolineasse la necessità che tali capitoli, detratto l'onere aggiuntivo, possano presentare nel futuro bilancio di previsione un tasso di crescita in linea con il tasso d'inflazione programmato.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta si dichiara contrario al suggerimento testè avanzato dal relatore in quanto non trattasi di oneri continuativi, anche se sussiste il problema di impedire che con l'assestamento di metà anno i capitoli vengano rimpinguati. Egli aggiunge poi che occorre correttamente porsi il problema dei limiti dell'obbligo di reperire coperture *ad hoc*

per spese che, a parte l'indennità di missione, potrebbero normalmente essere finanziate con il ricorso ai capitoli ordinari in essere.

Il senatore Bollini, nel concordare sulla duplice osservazione relativa all'assestamento e al carattere ordinario della gran parte delle spese cui fa fronte il decreto, si dichiara contrario alla copertura per la parte riferita alle servitù militari per il 1987, in quanto non è da ritenersi valida la prenotazione (e quindi lo slittamento) nei casi di utilizzo in difformità. Si dichiara ugualmente contrario anche in quanto la Camera aveva già approvato nella passata legislatura un disegno di legge (successivamente riproposto) sulle servitù militari, il cui finanziamento è stato depredato dal Governo con il decreto in titolo.

Dopo che il relatore Azzarà ha proposto l'espressione di un parere favorevole, sia pure con le osservazioni emerse dal dibattito, il sottosegretario Contu, fatta rilevare la eccezionalità della spesa, si esprime in senso favorevole in ordine al quadro delle coperture proposte e suggerisce, ove la Sottocommissione intenda insistere sulla imposizione di vincoli alla crescita dei capitoli chiamati a copertura, l'inserimento nel parere di un riferimento a tali capitoli tale per cui i relativi stanziamenti non potranno superare per il 1989 e il 1990 quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio 1988 e del relativo bilancio triennale, detratte le somme utilizzate come copertura e incrementati (tali capitoli) in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato per i detti anni 1989, 1990 e determinato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

Il presidente Andreatta fa presente che il problema degli utilizzi difformi è grave e sarà oggetto di specifico esame in sede di Ufficio di Presidenza, convocato per il pomeriggio, nel corso della cui riunione egli stesso proporrà una serie di accorgimenti per garantire, con il concorso della Commissione di merito, la originaria distribuzione delle risorse finanziarie.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole, con le osservazioni relative all'assestamento e all'utilizzo difforme.

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà, il quale, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento, più volte reiterato, illustra la distinzione, all'interno delle norme che innovano l'ordinamento normativo, tra quelle contenute nel testo originario del decreto e quelle aggiunte dalla Camera dei deputati. Tra le prime sono da ricordarsi i commi 2, 5 e 11 dell'articolo 3, il comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 7, il comma 1 dell'articolo 8, i commi 3 e 6 dell'articolo 10 e l'articolo 19, mentre tra le seconde sono da ricordarsi i commi 5 e 6 dell'articolo 2, il comma 1 (limitatamente al secondo periodo) dell'articolo 3, il comma 6-*bis* dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 12-*bis*, il comma 1-*bis* dell'articolo 14 e l'articolo 15.

Il punto da approfondire è se si tratta di innovazioni completamente modificative dell'ordinamento normativo, come non sembra essere in maniera eccessivamente evidente, il che quindi finisce con il porre problemi finanziari che possono essere risolti agevolmente se si pensa alla congruità dei fondi in essere in relazione all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981. Aggiunge poi che la legge finanziaria ha provveduto a rifinanziare congruamente tali fondi e la versione in esame del decreto comporta diminuzioni di spesa non irrilevanti rispetto alla precedente versione, su cui pure la Commissione bilancio del Senato aveva espresso un parere pienamente favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta, dopo aver chiesto se sussista o meno la compensazione tra le diminuzioni e gli incrementi di onere, fa rilevare che, se comunque si è in presenza di innovazioni all'ordinamento legislativo, occorre una copertura *ad hoc*.

Il senatore Bollini chiede di conoscere la quantificazione delle variazioni introdotte dal-

la Camera dei deputati e se sia possibile scegliere una volta per tutte, in materia di terremoto, tra il prevedere una cifra globale con la quale poter far fronte a tutte le evenienze e lo schema alternativo della rincorsa dei diritti soggettivi formantisi in continuazione, con il risultato secondo cui gli stanziamenti devono essere incessantemente adeguati di anno in anno. Fa rilevare comunque che sussiste un problema ancora più ampio, che è quello della eliminazione di tutte le disparità di trattamento normativo e procedurale delle situazioni createsi a seguito dei diversi terremoti: allo scopo, si potrebbe pensare ad una legge che preveda procedure unificate.

Il sottosegretario Contu, dopo aver ricordato che sul fondo dell'articolo 3 della legge n. 219 sussistono disponibilità pari a circa 6.000 miliardi, a testimonianza della piena sussistenza della copertura finanziaria, fa presente che le modifiche della Camera dei deputati indubbiamente sollevano qualche perplessità anche da parte del Tesoro, come per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 6-*bis* dell'articolo 5, in ordine alle quali norme tuttavia, pur sussistendo pienamente la copertura, è difficile effettuare quantificazioni attendibili.

Il senatore De Vito fa presente che il testo così come approvato dalla Camera dei deputati non reca maggiori oneri perchè riduce numerose spese, come è testimoniato dalle varie soppressioni di norme presenti nel testo in esame, rispetto al decreto originario del Governo. Occorre pertanto a suo avviso approvare al più presto il decreto nel testo varato dalla Camera dei deputati. Si dichiara peraltro favorevole ad una iniziativa legislativa volta ad unificare le procedure in materia di terremoto.

Il relatore Azzarà, nel condividere il giudizio positivo sulla sussistenza della copertura nonchè l'invito a riflettere sulla possibilità di varare una legge che unifichi tutte le procedure in materia di terremoto, eventualmente attivando l'iniziativa parlamentare al riguardo, anche per fare chiarezza sull'argomento, propone l'emissione di un parere favorevole: concorda il sottosegretario Contu.

Il senatore Bollini condivide l'intesa per una legge che disciplini in maniera univoca la normativa in materia di terremoti.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole.

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556)
(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà che, illustrato il contenuto del provvedimento, fa presente che ad un primo esame non sembrano sussistere, anche in una visione prospettica, problemi particolari di ordine finanziario.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario Contu condivide la conclusione del relatore, mentre il senatore Sposetti fa rilevare che occorrerebbe fissare la data di cui all'articolo 3, che costituisce il limite per individuare gli autisti interessati all'articolo stesso, allo scopo di evitare il proliferarsi di assunzioni: concorda il relatore Azzarà.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione emersa dal dibattito.

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 14 novembre 1984» (440)
(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà che, illustrato il provvedimento, definisce corretta la copertura e chiede al rappresentante del Tesoro delucidazioni in ordine al tipo di garanzia prevista per il rischio di cambio di cui al comma 2 dell'articolo 4, che fa riferimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e non ad un normale capitolo di bilancio all'uopo predisposto.

Il sottosegretario Contu fa rilevare che gli stanziamenti di bilancio per garanzie di cambio riguardano solo i rischi connessi ai prestiti contratti all'estero. Sottolinea poi la necessità che il comma 1 dell'articolo 4 venga riformulato per aggiornarne il contenuto alla luce del nuovo bilancio 1988-1990.

Il senatore Bollini si dichiara contrario alla soluzione prescelta in ordine alla garanzia dei

rischi di cambio e chiede se in passato tali rischi si siano effettivamente verificati.

Il sottosegretario Contu fa presente che, in un contesto di discesa del prezzo della valuta americana, il problema sembra non sussistere.

Il senatore Bollini chiede infine l'elenco dei capitoli di bilancio predisposti in tema di garanzia di cambio.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole, con la condizione dettata dal rappresentante del Tesoro.

«Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione» (441)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà, il quale, fatto presente il contenuto del provvedimento, osserva che esso pone gli stessi problemi di metodo che si sono posti per quanto concerne il disegno di legge n. 440.

Il sottosegretario Contu fa presente l'opportunità, per effettuare il necessario aggiornamento, di riformulare il comma 1 dell'articolo 5, in tema di copertura finanziaria.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole, con la condizione suggerita dal rappresentante del Tesoro.

«Rattifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985» (442)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà, che illustra il contenuto del provvedimento e fa presente che non è possibile accettare la copertura a valere sull'anno finanziario 1986, in quanto non si è verificata la condizione dell'entrata in vigore della legge entro il 31 dicembre 1987, sfruttando l'effetto di slittamento per un anno: si tratta di un punto sul quale occorre effettuare una modifica del testo.

Il sottosegretario Contu illustra quindi una proposta di modifica volta ad aggiornare il comma 1 dell'articolo 4.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole, con la condizione di cui al comma 1 dell'articolo 4.

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984» (604)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà il quale, soffermandosi sull'utilizzo per finalità di copertura della voce relativa al riordinamento del Ministero degli affari esteri, fa presente che si tratta di un caso di utilizzo in difformità di un accantonamento che negli ultimi anni è stato sempre e integralmente utilizzato per finalità difformi. Conclude proponendo comunque l'emissione di un parere favorevole.

Il sottosegretario Contu fa rilevare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento e comunque la piena sussistenza di fondi a copertura.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione circa la impossibilità nel futuro di far ricorso per finalità di coperture a voci di fondo speciale non utilizzate normalmente per le finalità proprie.

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986» (614)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà, il quale pone il problema di capire il motivo per cui non sussiste alcuna clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Contu fa presente che il disegno di legge non comporta alcuna spesa in quanto essa è a carico dell'ONU.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole.

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» (752)
(Parere alla 1ª Commissione)
(Esame e sospensione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Azzarà.

Il decreto-legge intende, come di consueto a fine d'anno, prorogare una serie di termini in scadenza, alcuni dei quali ovviamente implicanti oneri di qualche rilievo.

L'articolo 3 proroga infatti i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale fino al 29 febbraio 1988, con un onere pari a 400 milioni di lire, la cui copertura viene reperita a carico del capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988. Si tratta di un capitolo riguardante le spese per la costituzione e il funzionamento dei centri di pronto soccorso per porti e aeroporti civili, la cui competenza è pari a 2 miliardi. Al riguardo, v'è da chiedersi come si sia riusciti a stabilire una spesa per due mesi pari a 400 milioni, dal momento che il capitolo reca una competenza di 2 miliardi, che teoricamente dovrebbero essere insufficienti a coprire lungo tutto l'anno una spesa mensile di 200 milioni.

Quanto all'articolo 7, esso intende prorogare il regime agevolato della zona di Gorizia e di Trieste: al riguardo, trattandosi probabilmente di esenzioni di carattere fiscale, ci si può porre il problema dell'eventualità di minori entrate, come conseguenza dell'estensione del regime agevolato di cui al comma 1 dell'articolo.

Quanto poi all'articolo 8, esso proroga fino al 30 giugno 1989 le disposizioni in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli: sulla base del comma 2 ciò determinerebbe una minore entrata pari a 7 miliardi per il 1988 e 3,5 miliardi per il 1989, cui si fa fronte utilizzando, in definitiva, lo stanziamento di cui al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1988. Si tratta di un capitolo relativo alle somme da assegnare al fondo di intervento istituito presso la sezione autonoma del credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, con una competenza pari a 57 miliardi circa.

L'articolo 11 poi proroga di un anno l'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968: ciò comporta una spesa di 500 milioni per il 1988, cui si provvede a valere sui residui del capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativo appunto a tale tipo di finalità, capitolo che presenta un volume di residui di stanziamento pari a più di 44 miliardi e complessivi pari a più di 109 miliardi alla data del 13 gennaio 1988. Correttamente, essendo la copertura imputata in conto residui, le somme vengono versate all'entrata del bilancio per essere assegnate in conto competenza.

L'articolo 15 autorizza il Ministero dei lavori pubblici alla corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge n. 1402 del 1951, in tema di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.

L'articolo 18 concede un contributo speciale alla Regione Calabria pari a 100 miliardi per il 1987 per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. All'onere si fa fronte utilizzando l'accantonamento di fondo globale di parte capitale relativo alla riforma della legge n. 46 del 1982 e alla partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di innovazione. Si tratta invero di utilizzo totalmente difforme di risorse preordinate per il sostegno alla legge sull'innovazione tecnologica e per l'attuazione di programmi di ricerca e innovazione: a tale forma di utilizzo difforme si sarebbe potuto ovviare probabilmente utilizzando stanziamenti del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 19 proroga al 31 gennaio 1988 il termine per la conclusione dei lavori della Commissione incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e le aziende portuali con una spesa la cui copertura viene appoggiata sul capitolo 1095 dello stato di previsione della Marina mercantile, la cui competenza è pari a 15 milioni. Al riguardo, sarebbe opportuno che fosse fornita – in mancanza di un'indicazione

sia nelle relazioni che nel testo – la quantità dell'onere, data l'esiguità dello stanziamento di competenza del capitolo che è chiamato a fungere da copertura.

L'articolo 20 autorizza la spesa di 180 miliardi per il 1987 e 20 miliardi annui a decorrere dal 1988 per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENEL per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della legge n. 22 del 1981. La copertura è a carico dell'apposito accantonamento del 1986, slittato per 160 miliardi, mentre gli altri 20 miliardi vengono reperiti a carico dello specifico accantonamento in essere nel fondo speciale di parte capitale per il 1987. Al riguardo, è da ricordare che, essendo entrato in vigore il decreto-legge entro il 31 dicembre 1987, è possibile utilizzare a copertura un accantonamento preordinato nell'esercizio 1986 e slittato all'anno successivo.

L'articolo 21 infine modifica sostanzialmente la legge che autorizzava la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza sul disarmo in Europa, nel senso di autorizzare la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea. La copertura è offerta a carico del capitolo 3184, relativo appunto al contributo per la partecipazione della Conferenza sul disarmo. Essendo cambiato del tutto il supporto legislativo di tale capitolo, ovviamente ne viene modificata anche la destinazione integrale, pur trattandosi di un capitolo di spesa obbligatoria.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, nel condividere le osservazioni in relazione all'articolo 3, fa presente che, a suo avviso, per quanto riguarda l'articolo 7, non sussiste una minore entrata, in quanto essa è consolidata nel bilancio. In relazione poi all'articolo 8, a suo avviso, si è in presenza di un caso di utilizzo per finalità correnti di un capitolo di conto capitale; per quanto riguarda l'articolo 11, fa rilevare poi la sussistenza di residui troppo elevati. Egli poi osserva, per quanto concerne l'articolo 15, che non occorrerebbe far sussistere più residui, in quanto i danneggiati dall'ultimo conflitto bellico devono essere risarciti, mentre riconosce che i problemi più rilevanti si pongono per l'articolo 18. Anche l'articolo 20 rappresenta – egli aggiunge – una forma di copertura grave, in quanto a fine anno si ricorre a spese che hanno il solo scopo di evitare economie di bilancio. Conclude esprimendo la propria contrarietà a molte delle coperture proposte.

Il sottosegretario Contu, in merito all'articolo 3, fa presente che i residui 400 milioni saranno forniti dal capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità e che è in corso di approntamento una nuova convenzione che conferma la stessa cifra globale. Nel condividere poi le osservazioni del senatore Bollini in ordine all'articolo 7, in quanto non sussistono minori entrate, fa rilevare poi la correttezza della copertura in relazione all'articolo 11, mentre, per quanto concerne l'articolo 18, invita ad una riflessione sull'emergenza cui si è dovuto far fronte e sul fatto che il Governo ha presentato un disegno di legge di utilizzo conforme della voce di fondo globale imputata a copertura, tale da partire dal 1988.

Dopo che il senatore Bollini ha fatto rilevare la scorrettezza del Governo nel presentare un disegno di legge che decorre dal solo 1988 (lasciando libera la quota dell'anno precedente), la Sottocommissione decide la sospensione dell'esame per acquisire maggiori informazioni in ordine alle varie questioni insolute, soprattutto per quanto concerne l'articolo 18.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

«Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti» (361)

(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese, il quale, illustrato il provvedimento, fa presente che da esso non discendono oneri.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini fa presente che occorre valutare se l'articolo 6 comporti una defiscalizzazione e se comunque sussisterà un maggior gettito ove si accedesse all'ipotesi di incrementare il carico fiscale sulle benzine con contenuto di piombo normale.

Il sottosegretario Contu fa presente che la

stima della minore entrata connessa all'articolo 6 si attesta intorno ai 50 miliardi annui circa.

Il relatore Cortese propone allora l'emissione di un parere favorevole sul testo, ad eccezione dell'articolo 6, su cui si dovrebbe esprimere un parere contrario: dissente in via generale il senatore Bollini, a giudizio del quale l'aspetto di merito e quello legato all'articolo 6 non sono scindibili.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole sul testo e contrario sull'articolo 6, in quanto implicante una perdita di gettito a fronte della quale non vi è alcuna indicazione di copertura.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente Cortese fa presente che è opportuno concludere entro la giornata di oggi l'esame dei disegni di legge n. 752 (relativo alla conversione del decreto n. 534 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e n. 753 (relativo alla conversione del decreto n. 537 recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego), sospeso questa mattina nel corso della odierna seduta.

Avverte che pertanto i lavori vengono sospesi, per essere ripresi alle ore 16,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 17*).

Il presidente Cortese avverte la Sottocommissione che non è stato possibile acquisire gli elementi di informazione ritenuti necessari ai fini dell'emissione del parere sui disegni di legge nn. 752 e 753. Fa quindi presente che si rende necessaria una nuova convocazione della Sottocommissione nella mattinata di domani.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani giovedì 21 gennaio, alle ore 12, per esaurire l'ordine del giorno della odierna seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

440 - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 19 novembre 1984»: *parere favorevole*;

441 - «Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e Risoluzioni, e loro esecuzione»: *parere favorevole*;

442 - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985»: *parere favorevole*;

alla 4ª Commissione:

583 - «Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa», d'iniziativa dei senatori Giacchè ed altri: *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione:

570 - «Norme per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere pubbliche»: *parere favorevole*;

alla 11ª Commissione:

173 - «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale», d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri: *parere favorevole*;

438 - «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale», d'iniziativa dei senatori Vecchi ed altri: *parere favorevole*;

337 - «Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti ed ai patrioti combattenti», d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri: *parere favorevole*;

419 - «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari», d'iniziativa dei senatori Mora ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 13ª Commissione:

767 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Bono Parrino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

767 – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

768 – «Norme per l'installazione di impianti tecnici», d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri: *parere favorevole*.

172 – «Norme per l'installazione di impianti tecnici», d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: *parere favorevole*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mora, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11ª Commissione:

585 - «Norme in materia di mercato del lavoro»: *rinvio dell'emissione del parere*.

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione

Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge, deferito:

alla 1ª Commissione:

714 - «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni»: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 14,45

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(7ª - Istruzione)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (413).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (434).
- COVI ed altri. - Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (469).
- ACONE ed altri. - Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (483).
- ONORATO ed altri. - Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (573).
- FILETTI ed altri. - Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (628).
- Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (748).
- D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (757).
- SPADACCIA ed altri. - Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).
- POLLICE. - Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (766).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (138).
- PINTO. - Modificazioni alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (418).
- Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (556).
- Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia (623).

AFFARI ESTERI (3ª)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 19 novembre 1984 (440).
- Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione (441).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985 (442).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984 (604).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986 (614).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 9,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione, sulle prospettive, sulle politiche da adottare nel settore dell'autotrasporto merci in ordine alla scadenza del 1992 (mercato interno della CEE): audizione dei rappresentanti della Confetra.

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 10

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese e le concentrazioni industriali: audizione del dottor Antonio Maccanico, Presidente di Mediobanca.

TERRITORIO, AMBIENTE BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del

bacino padano e dell'alto e medio Adriatico (101).

- Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572).

e delle petizioni n. 3, n. 20, n. 32 e n. 37 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile sull'attuazione del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1987, n. 470, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 9,30

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Giovedì 21 gennaio 1988, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali in relazione all'esame dei programmi pluriennali degli Enti di gestione e sulla privatizzazione di Mediobanca.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1 del giorno 21-1-1988.